

CCXLIX.

1^a TORNATA DI VENERDÌ 6 LUGLIO 1906

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GORIO.

INDICE.

Disegni di legge:

Proroga dei tribunali misti in Egitto (<i>Approvazione</i>)	Pag. 9829
Sopredificazione del palazzo della Consolazione in Genova (<i>I</i>).	9829
Conferimento dei magazzini di rivendita (<i>Discussione</i>)	9830
ALESSIO (<i>relatore</i>)	9832
	9836-37-39-44-46-47
BRUNIALTI	9845
CANTARANO	9847
CAVAGNARI	9830-41-43
CICCARONE	9835
COTTAFAVI	9835
DA COMO	9845
DAGOSTO	9841-43
GALLI	9831-34
GIOVAGNOLI	9835
LEONE	9835
MASSIMINI (<i>ministro</i>)	9831
	9833-34-35-36-37-38-41-43-45-46-47
PERSONÈ	9836
TURATI	9838-40
Banchi del lotto	9848
BRUNIALTI	9849
MASSIMINI (<i>ministro</i>)	9850
RAVA	9848
Ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero del tesoro	9855
ABIGNENTE (<i>relatore</i>)	9857-69
CODACCI-PISANELLI	9855
MAJORANA A. (<i>ministro</i>).	9858-68
MANTICA	9856-59-67
MONTI-GUARNIERI	9868
RUBINI (<i>presidente della Giunta generale del bilancio</i>).	9868
Tiro a segno nazionale (<i>Presentazione</i>) (VIGANÒ)	9848

La seduta comincia alle ore 10.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge per la proroga dei tribunali misti in Egitto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuova proroga dei tribunali misti (della Riforma) in Egitto.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge:

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È mantenuta in vigore fino al 1° febbraio 1910 la legge 30 maggio 1875, n. 2531 (serie 2^a), per l'introduzione della riforma giudiziaria in Egitto, con tutti gli effetti derivanti dalla stessa legge e dalle successive leggi 8 febbraio 1881, n. 28 (serie 3^a), 30 dicembre 1881, n. 561 (serie 3^a), 30 gennaio 1883, n. 1191 (serie 3^a), 31 gennaio 1884, n. 1873 (serie 3^a), 13 dicembre 1891, n. 706, 14 giugno 1894, n. 554 e 23 dicembre 1900, n. 446.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Non essendovi iscritte nessuno chiedendo di parlare, poichè il disegno di legge è costituito di un articolo unico, si farà luogo nella seduta pomeridiana alla votazione segreta.

Approvazione del disegno di legge per la sopredificazione del palazzo della Consolazione in Genova.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 95,000 per l'acquisto di locali e per i lavori di sopredificazione necessari allo scopo di riunire nel palazzo demaniale detto della *Consolazione*

in Genova, diversi uffici finanziari di quella città.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, segretario, legge:

Articolo unico.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1905-906, è stanziata la somma di lire 95,000 per l'acquisto di locali e per i lavori di sopredificazione necessari allo scopo di riunire nel palazzo demaniale detto della *Consolazione* in Genova, diversi uffici finanziari di quella città.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. (*Pausa*)

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, poichè il disegno di legge è costituito da un solo articolo, si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione segreta.

Discussione del disegno di legge sul conferimento dei magazzini di vendita e delle rivendite di generi di privativa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alle leggi 6 agosto 1891, n. 483, e 3 febbraio 1901, n. 50, sul conferimento dei magazzini di vendita e delle rivendite di generi di privativa.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

VISGOCCHI, segretario, legge: (*Vedi Stampato* n. 446-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta ed ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Onorevoli colleghi, ieri, osservando l'ordine del giorno di queste quarantotto ore che ancora ci rimangono di lavori parlamentari. (*Si ride*), ho trovato un elenco numerosissimo di disegni di legge, che, secondo il Governo, dovrebbero essere discussi prima di separarci.

Veramente io ho avuto già occasione di dir qualche cosa contro questo sistema un po' tumultuario di discutere i disegni di legge, che si riproduce ogni anno quando stiamo per terminare i nostri lavori; perchè, per quanto possiamo avere fiducia nel Governo e nelle Commissioni, pure bisognerebbe lasciare che anche i deputati potessero con coscienza esercitare quella funzione di con-

trollo che è loro imposta dal loro dovere di deputato.

Quindi, quasi quasi, mi parrebbe prudente di fare una proposta sospensiva. (*Oh! oh!*) Ma non vorrei che questo potesse sembrare sfiducia verso gli uomini del Governo e verso la Commissione di cui conosco il valore, e perciò mi limiterò a fare qualche osservazione in merito.

Ho fatto questa premessa per giustificarmi presso i miei colleghi di non aver potuto fare un esame profondo di questo disegno di legge.

Ma dall'esame sommario che ho fatto, tanto di questo come di quello che viene dopo, che riguarda il conferimento dei banchi di lotto, mi parve che vengano diminuiti i benefici delle leggi precedenti, del 6 agosto 1891 e 3 febbraio 1901 per le private e 20 luglio 1891 e 27 giugno 1901 per i banchi di lotto.

Quelle leggi non avevano ancora fatto esulare dal cuore dei nostri governanti quei sentimenti di riconoscenza, che ci avvincano sempre a coloro che hanno sacrificato e vita e averi per liberarci, per ridarci una patria e ci permettevamo di provvedere in qualche modo ad allievare le condizioni economiche dei loro superstiti.

Ma v'ha qualche cosa di più.

Se è vera la voce che corre intorno a questo disegno di legge, pare che esso sia stato presentato un po' sotto le pressioni e le agitazioni, le quali, da qualche tempo in Italia, pare che si vogliano sostituire all'opera del Parlamento e del Governo.

Oggi non siamo più liberi, qui, di operare e di discutere. (*Rumori*). Ma è così!

TURATI. Lei non sarà libero!

CAVAGNARI. Appunto perchè sono libero dico questo.

Dunque pare che questa legge sia il frutto di agitazioni e di agitatori, i quali spingono la loro influenza per ogni dove, i quali si agitano fuori e dentro, e riescono a far modificare leggi che abbiamo fatto ieri, perchè trovano o credono di trovare in queste modificazioni un miglioramento della loro sorte.

Io ho dichiarato da principio che non intendevo di secondare la mia prima ispirazione, che era quella di proporre la sospensiva, ma vorrei sapere dal Governo e dalla Commissione se mantengano questa falciatura, questa specie di depennamento, si direbbe in termine burocratico, di questa categoria di benemeriti e di appartenenti a famiglie di benemeriti.

TESO. Ci sono!

CAVAGNARI. Sono limitate molto allora.

TESO. Sono migliorate!

CAVAGNARI. Se sono migliorate, tanto meglio!

Io vorrei domandare al Governo ed alla Commissione come credano di provvedere a questo e se credano che sia sufficiente quella specie di tassa di sussidio per le vedove e per gli orfani che si sostituirebbe alle disposizioni tassative delle leggi ora vigenti. E per dare anche un contorno, od una parvenza di utilità, alla legge, se bene ho letto nel disegno di legge così come viene dal Governo proposto, si è parlato anche di lavoratori del lotto.

Ho sempre sentito dire che il lotto rappresenta la negazione del lavoro e che anche dal punto di vista morale dovrebbe essere abolito, perchè alimenta l'ozio e il vagabondaggio. E questi si definiscono i lavoratori del lotto! Francamente, così si pigliano a prestito termini curiosi, per coprire la merce.

Onorevoli colleghi, difficilmente potrò dare la mia approvazione a questo sistema; ad ogni modo, se riceverò dal Governo e dalla Commissione parole che mi convincano, siccome non ho prevenzioni in proposito, cercherò di persuadermi a dare il mio voto favorevole a questo disegno di legge.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. L'onorevole Cavagnari ha fatto delle osservazioni che sono ispirate al giusto desiderio di rispettare i diritti e riguardi che si debbono ai benemeriti della patria. Ma tengo a fargli avvertire che questo disegno di legge migliora notevolmente la condizione di questi benemeriti.

È un fatto che presentemente essi hanno diritto di concorrere ai banchi delle private; ma sono messi in una categoria che non permette loro di arrivare quasi mai ad ottenere questi banchi.

Il disegno di legge ha seguito un sistema diverso. Ha ridotto, nell'articolo 9, il loro diritto di aspirare ai vari banchi; ma ha stabilito che i due dodicesimi dei posti siano riservati ad essi.

Ne viene che ora si sarà ben sicuri che, per questi due dodicesimi, i benemeriti della patria non potranno trovare a sè di fronte nessun'altra categoria di concorrenti. E,

siccome, purtroppo, il numero di questi benemeriti si va sempre assottigliando, crediamo di aver largamente provveduto, nei limiti del possibile, a tutelare i loro diritti.

Si è poi introdotta, oltre questa categoria terza, che è interamente loro riservata, una categoria quarta cui hanno diritto di aspirare anche le vedove di questi benemeriti.

Pertanto, prego l'onorevole Cavagnari di approvare questo disegno di legge che è destinato ad assicurare i diritti dei benemeriti; mentre ora le prime categorie assorbono interamente tutti i posti disponibili, ed è solo nominale il diritto che viene attribuito alle categorie successive.

GIOVAGNOLI. E restano fuori molti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Turati.

TURATI. Rinuncio a parlare nella discussione generale, e mi riservo di parlare sugli articoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Galli.

GALLI. Mi dispiace di sollevare una questione; che, però, credo interesserà vivamente la vostra mente e il vostro cuore.

La legge del 1891 cambiò i magazzini di vendita (se non dico male) in spacci all'ingrosso.

La trasformazione doveva avvenire gradualmente; e quindi, oggi, si conserva ancora un certo numero degli antichi magazzini di vendita.

L'Amministrazione, come avete udito, domandò in principio che venti di questi magazzini, i quali si trasformeranno, ripeto, in spacci all'ingrosso, vengano dati ad alcuni de' suoi funzionari.

Alla distanza di pochi giorni il desiderio crebbe nei funzionari, nel Ministero, e trovò amica la maggioranza della Commissione. Fino all'altro giorno si domandavano venti magazzini; adesso per i funzionari se ne chiedono quaranta.

Dico la verità, non desidero il male di nessuno, anzi l'insoddisfazione di nessuno. Se l'Amministrazione crede in coscienza di far suoi questi magazzini, io non fiaterò in contrario.

Però osservate il disegno di legge. Oltre i magazzini di vendita, modernamente detti spacci all'ingrosso, ci sono altre specie di vendite e sono quelle che vanno dalle 600 alle 2000 lire.

Di queste era detto nel disegno di legge ministeriale (in verità, mal formulato dalla

burocrazia), era detto che servivano alla povera gente, alle persone bisognose. Credo che la Commissione, di cui avevo l'onore di far parte, ed alle sedute della quale però non potei sempre assistere, avrà modificato, come desideravo, questa frase non certo conveniente.

Ora, nel disegno di legge, alla terza categoria, insieme con i rispettabili e benemeriti sott'ufficiali di finanza, si parla anche degli uomini che hanno reso servigi alla patria. (*Interruzione*).

Sicuro, sono messi nella terza categoria: vale a dire ultimi fra gli ultimi, servi dei servi...

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Non è vero.

GALLI. ...Scusi, onorevole ministro, so quel che dico, ed i patrioti non potranno mai avere più che un misero spaccio. È inutile, non posso tacerlo.

Molti di voi, onorevoli colleghi, ricorderanno quando da quei banchi parlava il colonnello Maiocchi, il quale, uno dei Mille, là a Calatafimi aveva perduto un braccio; e se anche allora si avesse avuto la poca pietà che si usa oggi; se non fosse stato nel potere del ministro di concedere al Maiocchi un magazzino di rivendita, con la mano che gli restava, l'eroe di Calatafimi avrebbe dovuto chiedere la carità.

Domando al patriottismo italiano se noi possiamo dimenticare coloro che appartengono al periodo del patrio risorgimento. Sono essi forse tutti spariti sì che noi non dobbiamo dare ancora al ministro la facoltà di provvedere a casi eccezionali che fanno più che pietà vergogna, quando si vedono inesauditi?

Cito a cagion d'onore (e credo sia qui) l'amico onorevole Carcano. Per un nostro collega benemerito, ma disgraziato, andai un giorno da lui, allora ministro, per chiedere un provvedimento. — Non posso farlo, rispose. Gli soggiunsi di concedere qualche uno di cotesti magazzini. Non poteva più darli; la legge ne aveva tolta, al ministro, la facoltà. E mi narrò di altri casi che facevano pena, di patrioti, di militi dei Mille, che avevano coperto cariche eminenti e che la disgrazia aveva gettato quasi sul lastrico. E non poteva far nulla!

Ebbene, io dico che se l'Italia non è matrigna, essa deve dare al ministro la facoltà di provvedere a questi casi pietosi perchè i posti ci sono. Prima che agli altri dobbiamo provvedere a coloro che hanno data la loro intelligenza e offerta genero-

samente la loro vita per l'indipendenza del paese.

Udii un giorno una frase, lasciatemi dirla selvaggia, cioè che i patrioti hanno mangiato l'Italia. Ma questa frase usciva da qualcuno che oggi mangia serenamente il pranzo che i patrioti gli hanno inbandito! Cotesta legge anche in questo punto ha fatto che la regolarità amministrativa (come diceva l'amico Andrea Costa) uccidesse l'equità morale. Io vi domando di ristabilire la morale equità; restaurandola, la Camera italiana, avanti di sciogliersi, compirà uno dei suoi primi doveri. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ALESSIO, *relatore*. Creda pure l'onorevole Galli che nessuno è superiore a questa Camera nei sentimenti di patriottismo che egli ha manifestato. E se taluno di noi non ha avuto la fortuna, per essere nato troppo tardi, di prender parte alle battaglie dell'indipendenza, non di meno ha altissimo il sentimento del patriottismo e sa che cosa è dovuto ai patrioti.

Le parole che egli ha detto non si riferiscono del resto alla discussione generale: si riferiscono ad alcuni articoli soltanto. Egli confonde, d'altra parte, varie questioni che devono essere distinte. Confonde il conferimento dei magazzini di vendita e di deposito col conferimento delle rivendite, che è cosa ben diversa. Perchè altro è ciò che concerne il numero dei posti che nell'articolo primo l'amministrazione delle private propone che sieno riservati ai propri funzionari tecnici ed amministrativi, ed altra è la questione relativa al conferimento delle rivendite per le quali vi è la graduatoria, di cui si è occupato l'onorevole Galli.

Oltre a ciò alcune sue osservazioni si riferiscono ai banchi di lotto, e non sono assolutamente applicabili a questo disegno di legge.

È quindi evidente che egli non ha approfondito l'argomento ed ha confuso le questioni che si possono sollevare a proposito del conferimento dei banchi di lotto, con le questioni che debbono essere risolte, per quanto concerne le rivendite. Io debbo ripetere intorno a questo argomento quanto ha detto l'onorevole ministro, che la condizione fatta dal progetto attuale, per ciò che ha tratto al conferimento delle rivendite, è molto migliore e superiore alle condizioni attuali.

GALLI. Non lo dite neppure!

ALÈSSIO, *relatore*. Non si debbono opporre frasi generiche, ma fatti precisi e allora risponderemo. La legge del '91, come quella del 1901, ha un inconveniente, gravissimo ed è che le prime categorie della graduatoria per il loro numero assorbono qualunque possibilità di collocamento per coloro che, come i benemeriti della patria, sono collocati nella categoria inferiore. Questa è la condizione attuale.

La legge presente invece stabilisce un certo riparto, per cui in ogni caso è sempre assegnata una quota anche ai benemeriti della patria, nè le categorie anteriori assorbono tutti i posti per la loro precedenza. Per di più è introdotta una categoria speciale nella quale possono essere contemplati quei casi più pietosi, che, nonostante la gravità delle circostanze, non avessero potuto trovar posto nelle categorie speciali.

Quindi lo studio tecnico del progetto consiglierà la Camera a non accettare le considerazioni dell'onorevole Galli. Se egli avesse esaminato a fondo questo disegno di legge si sarebbe risparmiato i rimproveri, che ingiustamente ha rivolto alla Commissione ed al Governo.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Io non ho, che da associarmi interamente alle osservazioni, fatte dall'onorevole relatore, perchè realmente questo progetto migliora notevolmente le condizioni, che si fanno ai benemeriti della patria, ai quali assicura un preciso diritto.

L'onorevole Galli ha detto che sono messi in terza categoria. Sono messi in terza categoria, ma, siccome a questa categoria sono dedicati due dodicesimi, per quei due dodicesimi sono in primissima categoria, e nessuno può loro contrastare quei posti. L'onorevole Galli vorrebbe che si dessero a questi benemeriti della patria anche le rivendite, superiori alle 2 mila lire, ma per quelle si è creduto bene di rimanere fedeli al principio dell'appalto. Certo l'impulso del nostro sentimento potrebbe essere quello di estendere anche ad essi questo beneficio, ma quest'impulso ci porterebbe logicamente ad ammetterli a tutti i posti ed impieghi pubblici, senza bisogno di concorso. Ora noi abbiamo delle regole amministrative, delle cautele di procedura nel conferimento di tutti i posti e impieghi dello Stato, che ci hanno consigliato a limitare il beneficio ai banchi di un certo reddito e di non andare

più oltre. Tengo però a ripetere che l'attuale progetto, che io ho ereditato del resto dal Ministero precedente, e a cui ho aderito, migliora la condizione di quei benemeriti, nel cui interesse ha parlato l'onorevole Galli. Io prego l'onorevole Galli di non voler insistere ulteriormente in una opposizione, che non può avere alcun pratico e utile risultato. Tutti coloro, che hanno profondamente studiato il progetto, si sono persuasi che il difetto, che l'onorevole Galli gli ha addebitato, in realtà non è sussistente. Io prego tutti i colleghi di voler essere brevi e stringenti, perchè allo stato in cui ci troviamo, il fare una discussione lunga equivarrebbe a rimandare alle calende greche una riforma, nelle sue linee generali utilissima, tanto che noi l'abbiamo raccolta, così come era venuta dal Ministero precedente, perchè è l'interesse della amministrazione, che ci ha consigliato a farlo. (*Bene! Bravo!*)

GALLI Domando di parlare.

PRESIDENTE. Non si può parlare una seconda volta, onorevole Galli.

Non essendovi oratori iscritti e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Onorevole ministro delle finanze, consente che la discussione si faccia intorno al testo della Commissione?

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. È sul testo del Governo, che è stato concordato con la Commissione, da cui ho accettato tutti gli emendamenti meno uno, che io desidero si apra la discussione.

PRESIDENTE. Allora la discussione degli articoli si farà in base al testo governativo.

Art. 1.

Ferma restando la trasformazione dei magazzini di vendita in spacci all'ingrosso stabilita dall'articolo unico della legge 6 agosto 1891, n. 483 è data facoltà al Governo del Re di nominare magazzinieri di vendita funzionari amministrativi e di ragioneria del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza, nonchè funzionari tecnici dell'Amministrazione delle privative da scegliersi con particolare riguardo all'anzianità in limiti tali che non possano in nessun momento superare quello di 20 pei detti funzionari del Ministero e delle Intendenze, e quello di 20 pei funzionari tecnici.

Al momento della concessione, l'aggio a titolo di stipendio di ogni magazzino, che

sarà come sopra conferito, non dovrà essere inferiore allo stipendio del funzionario nominato, aumentato di un quarto, escluso qualunque altro assegno di cui egli fosse eventualmente provvisto per indennità di carica, anche se data in natura.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Turati.
TURATI. Rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Galli.

GALLI. Dirò poche parole senza curare la gratuita affermazione che mi accusa di non aver neanche letto questo disegno di legge. Per lo meno l'ho tanto studiato da poter asserire, senza tema di smentita, che l'onorevole ministro non dice cosa esatta quando vanta che questo progetto migliora la condizione dei patrioti e dei benemeriti.

Nel passato che io ricordo anteriore al 1891, si seguiva un altro sistema e non si limitavano le concessioni a favore dei patrioti soltanto ad un dodicesimo.

La legge del 1891, legge Colombo, cancellò cotesta facoltà. Si è adesso voluto riparare alla ingiustizia, e non si concedono in fondo che 600 lire le quali soltanto per puro caso possono arrivare a 2,000. Anzi in questo modo si afferma di provvedere a della gente che trovasi assolutamente in povertà. (*Interruzioni e commenti*).

Ma è qui la questione. Non confondete le cose. Io parlo di dare magazzini o spacci all'ingrosso. Io parlo sull'articolo 1, non sul 9. Io domando all'onorevole ministro: per qual ragione si è trovato di dare 20 posti agli impiegati delle private e poi altri 20 ad altri impiegati con spacci ricchi; e d'altra parte non si trova modo di dare ai benemeriti 10 o 12 dei 30 magazzini o spacci all'ingrosso che ancora restano liberi?

Fate almeno qualche cosa di più e di meglio per coloro che hanno esposta la loro vita ripetutamente per la patria, ed una patria indipendente e libera hanno data alle generazioni presenti. Se non altro, per i migliori di essi ristabilite la condizione che si aveva in passato e non peggioratela. (*Bene! Bravo! — Interruzioni e conversazioni*).

PRESIDENTE. Desidera parlare, onorevole ministro delle finanze?

MASSIMINI, ministro delle finanze. Rispondo subito all'onorevole Galli che, se noi intendiamo di costituire per i benemeriti della patria una specie di diritto particolare che li dispensi da tutte le norme con cui secondo il nostro diritto amministrativo

si provvede a questi conferimenti, allora lo si dica chiaramente; e, se vuolsi, ammettiamoli pure anche a tutti gli impieghi pubblici senza farli passare come tutti gli altri per alcun concorso. Ma, a parte questo, io ripeto all'onorevole Galli che la legge attuale migliora rispetto al passato la condizione di questi benemeriti.

GALLI. Ma non è vero...

GIOVAGNOLI. Ma non è vero! È che si discute di queste cose all'ultimo quarto d'ora...

MASSIMINI, ministro delle finanze. Si migliora la condizione; ciò è perfettamente vero; perchè ora i concorrenti della prima categoria portano sempre via ai benemeriti della patria i posti a cui hanno diritto, e soltanto un minimo numero ne viene loro assegnato. Noi invece con questo e col progetto successivo per conferimento dei banchi del lotto assicuriamo invece ai benemeriti precisamente quel diritto che sino ad ora era abbandonato al caso o all'arbitrio. (*Interruzione del deputato Galli*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio, li prego!

MASSIMINI, ministro delle finanze. Io debbo proprio convincermi che l'onorevole Galli questa legge non la conosce bene, perchè egli ha cominciato a dire che i benemeriti sono messi in terza categoria. Ciò è vero nominalmente, ma per i posti loro assegnati stanno in una categoria nella quale nessun altro può entrare a preferenza di essi. (*Interruzioni — Commenti*).

Intorno alla riserva di posti per gli impiegati delle private, dirò alla Camera le ragioni di questa disposizione. Sappia la Camera che negli impiegati tecnici delle private, vi è un'assoluta deficienza di personale, e soprattutto di personale di valore. Per tre volte si fecero dei concorsi e quasi nessuno concorse; a due concorsi fatti per ufficiali tecnici delle private, in uno, si è presentato un concorrente solo e si è poi ritirato anch'esso, nell'altro, non si è presentato nemmeno un concorrente. E mentre abbiamo questa condizione di cose nei concorsi, accade che gli impiegati buoni vanno via, a servizio dell'industria privata, e restano gli impiegati più deboli, più anziani, e che pur non si possono mandare a riposo, perchè sarebbe un danno troppo grave per loro: si tratta di fedeli e devoti servitori dello Stato e bisogna loro usare qualche riguardo.

Allora che cosa abbiamo fatto? Vi proponiamo un provvedimento analogo a quello

adottato nel 1894 dall'onorevole Sonnino quando ridusse di tanto i ruoli, ed abbiamo detto: riserviamo a costoro alcuni di questi posti di spacciatori. Non è stato un provvedimento di favore, ma di convenienza e, lasciatemelo dire, di saggezza amministrativa; non è stato per favorire alcuni impiegati, ma nell'interesse stesso dell'Amministrazione.

Io torno a pregare infine l'onorevole Galli e la Camera di farsi una ragione delle condizioni di cose in cui viene in discussione questo disegno di legge, che rappresenta una sistemazione della questione delle rivendite delle privative e di non voler prolungare con degli emendamenti che non abbiano seria probabilità di essere accolti la discussione di una legge che ha bisogno di essere sollecitamente approvata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

COTTAFAVI. L'onorevole Galli sa che nella Commissione, in alcune parti, sono stato d'accordo con lui; quindi può ben pensare che non parlo certo con intendimenti che possano contrastare coi suoi; ma lo prego di tener conto di una considerazione. Non è vero che le condizioni dei benemeriti della patria siano peggiorate con questo disegno di legge; sono invece migliorate di molto.

Anzitutto agli articoli 12 e 13 sono considerate le categorie dei benemeriti; e all'articolo 12 nella prima classe sono considerati i benemeriti per servizi patriottici e sociali per due dodicesimi; e questi sono i benemeriti supersiti, cioè viventi; nell'articolo 13 come prima classe sono posti gli altri due dodicesimi per le vedove e gli orfani dei benemeriti; dunque per questi benemeriti non si tratta più di due dodicesimi ma di quattro. Se l'onorevole Galli avesse letto la legge queste cose non gli sarebbero sfuggite.

E poi all'articolo 5, ultimo comma, è detto che altri due dodicesimi sono a favore di tutte insieme le quattro categorie. Dunque non v'è alcuna disposizione che vieti al Governo, quando vi fossero casi particolari di benemeriti o loro vedove, di comprenderli in questa categoria che è appunto destinata, come disse il relatore, come una riserva per questi casi speciali. Dunque arriviamo quasi a sei dodicesimi. Perciò non si può dire che era migliore la legge precedente, quando si accordano con questa quattro dodicesimi con tassative disposi-

zioni e due dodicesimi con disposizioni generali.

Quindi, pur deplorando che non siano state introdotte maggiori larghezze per ragioni di decoro e di posizione finanziaria, penso che si è migliorata la posizione di questi benemeriti, e prego gli onorevoli Cavagnari e Galli, se sta loro a cuore la posizione di queste persone, di approvare questa legge che li garantisce, mentre, se continuiamo nello *statu quo*, rimarranno nel nulla ed in una condizione di cose che a loro dispiace.

PRESIDENTE. L'onorevole Leone ha facoltà di parlare.

LEONE. Io proporrei di aggiungere all'articolo 1, secondo capoverso, le seguenti parole:

« È data anche facoltà al Governo del Re di dare in appalto ai reggenti dei magazzini di vendita a trattative private i magazzini da essi gestiti e convertiti in ispaccio all'ingrosso ».

Credo che il Ministero vorrà accettare questa mia proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Non mi è possibile accettare questa proposta perchè si estenderebbe ai gerenti che hanno soltanto un rapporto indiretto con l'Amministrazione, un beneficio che è già molto che sia stato esteso agli spacciatori all'ingrosso ed alle vedove di essi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciccarone.

CICCARONE. Io credo che sarebbe bene ammettere al concorso dei venti posti cui sono ammessi i funzionari amministrativi e di ragioneria del Ministero e delle Intendenze, anche gli impiegati d'ordine del Ministero delle finanze. Ricordo che quando, col decreto-legge 14 novembre 1894, furono soppressi alcuni posti e messi in disponibilità alcuni funzionari d'ordine, parecchi di costoro furono in seguito chiamati ad occupare posti di magazziniere. Voglio sperare quindi che l'onorevole ministro delle finanze accetterà la mia proposta in modo che anche ai funzionari d'ordine possa essere esteso il beneficio concesso da questo articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovagnoli.

GIOVAGNOLI. L'onorevole Cottafavi dice che noi non conosciamo la legge. Invece io l'ho tanto studiata che mi sono dato premura di esaminare anche la legge vi-

gente 20 luglio 1891, n. 498. L'articolo primo della legge vigente stabiliva: « I banchi del lotto di un reddito maggiore... »

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Ma ora non stiamo discutendo dei banchi del lotto! Stiamo parlando delle rivendite dei generi di privativa. (*Si ride*).

GIOVAGNOLI. Allora ne parleremo dopo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ALESSIO, *relatore*. Con la legge in vigore i benemeriti non hanno alcun diritto a divenire spacciatori all'ingrosso; con questo articolo invece si stabilisce che una parte di questi spacci all'ingrosso si dia a determinati funzionari.

La questione dei benemeriti si deve fare solamente per ciò che si riferisce alle rivendite e quindi deve essere sollevata all'articolo 9 e non qui. Prego pertanto la Camera di approvare l'articolo primo e di non intrattenersi ulteriormente intorno a questioni che debbono essere trattate soltanto all'articolo 9.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Debo una breve risposta all'onorevole Ciccarone. Torno a ripetere che la concessione che si fa con questo articolo primo è consigliata dalla necessità di svecchiare gli uffici da persone che, pur non avendo l'età e l'anzianità per essere messe a riposo, non si trovano però in grado di prestare un servizio attivo e rispondente al carattere delle loro funzioni.

Ora, questa condizione di cose è evidente che si presenta soprattutto per gli impiegati degli uffici direttivi, non per quelli d'ordine. L'impiegato d'ordine, anche meno alacre, può sempre far bene il suo compito, mentre invece negli uffici direttivi si chiede energia e capacità. Per cui pregherei l'onorevole Ciccarone a non insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. All'articolo primo è stato presentato dall'onorevole Personè il seguente emendamento:

« Il comma 1° è così modificato:

« Ferma restando la trasformazione dei magazzini di vendita in spacci all'ingrosso stabilita dall'articolo unico della legge 6 agosto 1891, n. 483, è data facoltà al Governo del Re di nominare magazzinieri di vendita funzionari amministrativi e di ragioneria del Ministero delle finanze e amministrativi

delle Intendenze di finanza, nonchè funzionari tecnici dell'Amministrazione delle private, in limiti tali che non possano in nessun momento superare quello di 40 pei detti funzionari del Ministero e delle Intendenze, e quello di 20 pei funzionari tecnici ».

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. L'emendamento dell'onorevole Personè è compenetrato nell'articolo primo concordato tra Ministero e Commissione, per cui credo che l'onorevole Personè potrà essere soddisfatto.

PRESIDENTE. Onorevole Personè, insiste nel suo emendamento?

PERSONÈ. Lo ritiro e ringrazio.

PRESIDENTE. A questo articolo primo vi è anche quest'altro emendamento:

« Il 1° comma è così modificato:

« Ferma restando la trasformazione dei magazzini di vendita in spacci all'ingrosso stabilita dall'articolo unico della legge 6 agosto 1891, n. 483, è data facoltà al Governo del Re di nominare magazzinieri di vendita funzionari amministrativi e di ragioneria del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza nonchè funzionari tecnici dell'Amministrazione delle private in limiti tali che non possano in nessun momento superare quello di 20 pei detti funzionari del Ministero e delle Intendenze, e quello di 20 pei funzionari tecnici.

« Chimienti, De Seta, Mantica, Capaldo, Maresca, Lucchini Angelo ».

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Anche questo emendamento è compreso nell'articolo 1 concordato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1 concordato tra Ministero e Commissione, di cui è stato dato lettura.

(È approvato).

Art. 2.

Agli effetti del loro conferimento, la classificazione delle rivendite di generi di privativa è determinata dal rispettivo reddito a tabacchi verificatosi nell'esercizio finanziario precedente.

Per reddito a tabacchi s'intende la differenza fra l'importo dei tabacchi prelevati dall'ufficio di vendita, calcolati al prezzo di vendita al pubblico, e l'importo dei medesimi calcolato al prezzo di vendita ai rivenditori.

(È approvato).

Art. 3.

Ogni rivendita, che nell'esercizio finanziario precedente abbia avuto un reddito a tabacchi superiore a lire 200, è soggetta in ciascun anno ad un canone corrispondente al reddito ottenuto nell'esercizio finanziario precedente, calcolato secondo la scala graduale seguente:

sulla parte di reddito da oltre lire 200 fino a lire 400, il 10 per cento;

sulla parte di reddito da oltre lire 400 fino a lire 600, il 30 per cento;

sulla parte di reddito superiore alle lire 600, il 35 per cento.

A questo articolo la Commissione propone il seguente comma aggiuntivo:

« In nessun caso, il minimo del canone annuo potrà essere inferiore a lire cinque, ed il medesimo dovrà essere corrisposto anche dalle rivendite di reddito non superiore a lire 200 ».

Il ministro accetta il comma aggiuntivo proposto dalla Commissione?

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Questo comma aggiuntivo non è altro che l'articolo 5 ministeriale; ora è sul progetto ministeriale che si discute, per cui la Commissione ammette di ristabilirlo a quel punto.

ALESSIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

ALESSIO, *relatore*. Qui discutiamo intorno al testo del Ministero e non a quello della Commissione, poichè il Ministero ha accettato alcuni emendamenti proposti dalla Commissione semprechè si discuta in base al testo ministeriale.

L'aggiunta che è stata letta non va messa in votazione, perchè nel testo ministeriale costituisce un articolo, l'articolo 5.

PRESIDENTE. Appunto per questo formerebbe un emendamento aggiuntivo.

Pongo dunque ai voti l'articolo 3, come è stato letto, nel testo del Ministero.

(È approvato).

Art. 4.

Il canone determinato, giusta la prima parte dell'articolo precedente è soggetto ad una riduzione del 15 per cento per le rivendite poste in comuni di popolazione superiore ai 50,000 abitanti; del 20 per cento per quelle dei comuni di oltre 100,000 abitanti; del 25 per cento per quelle dei comuni di oltre 200,000 abitanti.

La popolazione dei comuni è quella accertata con l'ultimo censimento, come residente legale.

(È approvato).

Art. 5.

Il minimo del canone da pagarsi da ogni rivendita è fissato in lire cinque, la qual somma sarà pure annualmente pagata dalle rivendite di reddito non superiore a lire 200.

All'articolo 5 l'onorevole Turati ha proposto due emendamenti.

ALESSIO, *relatore*. Questi emendamenti dell'onorevole Turati erano portati all'articolo 5 del testo della Commissione. Siccome ora si discute del testo ministeriale questi emendamenti non si riferiscono più all'articolo 5, ma all'articolo 6 perchè l'articolo 5 della Commissione corrisponde all'articolo 6 del Ministero.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 5 di cui è già stata data lettura e parleremo poi degli emendamenti dell'onorevole Turati.

(È approvato).

Art. 6.

Ogni rivendita, il cui reddito abbia superato lire 2,000, è conferita per un novennio ad asta pubblica, mediante offerte segrete, secondo le norme della legge di contabilità generale dello Stato.

La rivendita è definitivamente aggiudicata a primo incanto al concorrente che abbia fatto la migliore offerta di aumento per ogni 100 lire di canone legale, calcolato esso canone secondo il disposto dagli articoli 3 e 4.

L'appaltatore ha l'obbligo della gestione personale. Tuttavia, in caso di legittimo impedimento, l'Intendenza di finanza può esonerarlo con decreto motivato.

L'appalto non è cedibile sotto pena di decadenza da pronunziarsi dall'Intendenza di finanza con decreto motivato.

L'onorevole Turati ha, come dissi, presentato due emendamenti a questo articolo che sono i seguenti:

« Sostituire al primo alinea:

Ogni rivendita il cui reddito abbia superato lire 1000. (Il rimanente come nel testo).

« Aggiungere all'ultimo capoverso:

Sarà pure in facoltà dell'Amministrazione di ammetterlo alla rinnovazione del contratto di un altro novennio, quando il defunto coniuge abbia gestito l'esercizio personalmente e purchè il superstite sostitua a quanto è prescritto nell'articolo 21 ».

L'onorevole Turati ha facoltà di parlare per svolgere questi emendamenti.

TURATI. Tenendo conto delle condizioni della Camera, ho rinunciato a parlare nella discussione generale; debbo però dare ragione di questi emendamenti.

Io mi trovo un po' nell'imbarazzo, che del resto è comune a tutti, per il modo con cui si discute questo disegno di legge; perchè si è adottato un sistema di discussione a zig zag, che ora entra ed ora esce dal testo ministeriale per venire talora a un nuovo concordato, passando attraverso a quello della Commissione.

Ora desidererei sapere dall'onorevole ministro delle finanze, che me lo può dire anche con un cenno del capo, se il Ministero accetta l'aggiunta fatta dalla Commissione a questo articolo, aggiunta alla quale si innesta il secondo dei miei emendamenti....

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Rispondo subito all'onorevole Turati che entrambe le sue modificazioni sono state accettate; soltanto osservo che l'onorevole Turati e la Commissione proponevano la seconda di queste modificazioni all'articolo 6 mentre noi abbiamo fatta una disposizione transitoria a favore di tutte le vedove dei rivenditori presenti, e non abbiamo creduto di ammettere in via permanente un diritto di questa natura nelle vedove dei rivenditori; così si sono tutelate tutte le legittime aspettative e non si è creato un nuovo diritto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Turati.

TURATI. Ringrazio l'onorevole ministro della parentesi, e ritorno allo svolgimento dei miei emendamenti.

Quanto al primo, io capisco benissimo che se l'onorevole ministro e l'onorevole relatore non lo accettano, difficilmente in questo momento io potrei svolgere pienamente le ragioni che mi hanno indotto a proporlo; tuttavia, almeno perchè ne resti traccia a verbale, debbo osservare come questa legge abbia un vizio fondamentale per questa parte, tanto che noi saremo certo costretti a modificarla.

Infatti voi avete ridotta la concessione di quelle rivendite che avviene per concorso, ossia sotto forma di semi-beneficenza ai pensionati, alle vedove, agli orfani, ai benemeriti patrioti, dei quali si è parlato, ecc. a quelle rivendite il cui reddito sta fra le lire 600 e le 2,000, mentre prima si estendeva a tutte le rivendite fino a lire 4000.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare

Il concetto è eccellente, ma nell'attuarlo avete il torto.

Avete lasciato ancora una troppo larga zona di rivendite da darsi per concorso, anzichè per appalto, ed io credo che questo sia il punto debole della legge, perchè, mentre vi proponete di migliorare la distribuzione dei benefici delle rivendite soltanto preoccupandovi che l'erario pubblico non ne abbia alcun danno, l'avete fatto, come dimostra una delle tabelle allegate al vostro progetto, a vantaggio dei rivenditori da duemila a quattromila lire di reddito, vale a dire dei rivenditori relativamente più favoriti, e a danno dei meno favoriti.

Risulta dall'allegato numero 4 al progetto della Commissione che i rivenditori con reddito da lire 2,000 a 4,000 avranno in complesso un utile maggiore di 869,858 lire, ossia di 693 lire in media ciascuno: ma questo beneficio voi l'avete concesso, gravando in compenso la mano sui minori rivenditori, che sono appunto quelli, di cui si preoccupano gli onorevoli Galli e Cavignari. Vale a dire, voi l'avete fatto, peggiorando le condizioni di quelli che hanno un reddito da 600 a 2,000 lire.

Ciò risulta dalla tabella allegata al numero 5, dove noi troviamo che le rivendite da 600 a 2,000 lire, che sono circa 8319, e più precisamente quelle da 600 a 1,500, si vedono aumentare i loro carichi: quelle delle città grandi si vedono aumentare il canone annuo da 30 a 40 lire, e quelle delle città sotto i 50 mila abitanti, che non hanno neppure quella specie di indennità di residenza che per le altre è stabilita dalla legge, se lo vedono aumentare fino a lire 70 ed 80. E perciò, poichè non voleste ridurre questi canoni del 10 o del 5 per cento, essi chiedono che riduciate almeno il numero di queste rivendite, che all'incirca lo dimezziate, limitando il concorso a quelle il cui reddito sta fra 600 e 1,000 lire.

Io francamente (e qui mi trovo in dissenso profondo con gli onorevoli Galli, Giovagnoli ed altri che hanno parlato), se la Camera fosse in condizioni da permetterci un adeguato svolgimento della nostra tesi, avrei domandato l'abolizione completa di questa forma di beneficenza larvata, e credo che la Commissione avrebbe dovuto venire in questo parere, anche per conformarsi così al criterio adottato nella legge per i banchi lotto, dove in realtà fu abolita questa forma di beneficenza.

Io, poi, sono molto diffidente, dopo quarant'anni dalle guerre dell'indipendenza, ri-

guardo all'autenticità dei titoli delle benemerenze patriottiche di quelli che si presentano oggi a questi concorsi delle loro vedove ed orfani e dei loro eredi; ma soprattutto non credo che il patriottismo si premi col dargli una beneficenza in forma larvata, col creare patriotti sfruttatori, che, non avendo obbligo di gestione personale, non lavorano ed esercitano come titolari uno sfruttamento di seconda mano sui subconcessionari a cui sovengono una parte del frutto dei loro sudori. Tutto ciò è fatto anzi per rendere molto antipatica l'idea del patriottismo. Oramai il disegno di legge è quello che è, e sarebbe temerario esigerne una riforma radicale; credo però che presto dovremo venire, se non all'abolizione completa, almeno ad una ulteriore riduzione di questi concorsi. E se, come io propongo, li ridurremo alle rivendite fino a lire 1000 di reddito, sarebbero circa quattro mila famiglie che libereremmo dal parassitismo che presentemente le aggrava; poichè esse devono pagare un canone aumentato, come dimostra la vostra tabella, allo Stato, ed un secondo canone ai titolari, a coloro che hanno una specie di diritto divino su tabaccherie al cui esercizio non contribuiscono e che forse non hanno mai visto.

Questo per memoria e per l'avvenire.

Riguardo all'altro emendamento, ringrazio il ministro e la Commissione di averlo sostanzialmente accettato, soltanto spostandolo per collocarlo nelle transitorie. Però non intendo la ragione dello spostamento.

I motivi per i quali noi domandiamo che al coniuge superstite di chi ha esercitato una rivendita venga dato un diritto di prelazione non solo per continuare la concessione in corso, ma per subentrare al tresì, almeno per un altro novennio, al rivenditore defunto, mi pare che siano motivi di evidente equità, che sussistono oggi come domani.

Non c'è una ragione al mondo di favorire la vedova il cui marito rivenditore è morto ieri e di non favorire la vedova il cui marito rivenditore morrà tra un anno o due. Sono ragioni di carattere permanente quelle che sconsigliano allo Stato di gettare sul lastrico le famiglie che hanno collaborato all'esercizio delle sue rivendite.

La legge accetta questo concetto quando favorisce le vedove dei sottufficiali, degli impiegati, dei benemeriti civili, sociali, patriottici, eccetera. Non si capisce perchè il principio debba abbandonarsi proprio per le vedove dei rivenditori, per quelle cioè

che, se mai, vi avrebbero il maggiore diritto.

Non è nè giusto, nè umano che, proprio nel momento della disgrazia, quando una moglie o i figli, per la morte del capo di famiglia, si trovano nel massimo abbandono e nelle peggiori distrette, proprio allora vengano brutalmente allontanati da quello che è l'unica fonte delle loro esistenze e sia tolto loro di godere il frutto delle lunghe fatiche che hanno durato, coi loro uomini e coi loro padri, per continuare un esercizio che dà tanto utile allo Stato.

Se questo è vero, è evidente che al diritto di continuare la concessione in corso bisogna aggiungere la prelazione per una nuova concessione: anche perchè, in caso diverso, nascerebbe la stridente ingiustizia che le vedove, il cui marito morisse nei primi giorni della concessione, la avrebbero assicurata per altri nove anni, e quelle, il cui marito morisse l'ultimo giorno, non la avrebbero che per qualche ora.

Tutto ciò, ripeto, è materia di disposizioni permanenti e non di disposizioni transitorie.

Io dunque non insisterò, se il ministro non accetta, di collocare al suo posto logico il mio emendamento; ma credo che anche qui noi faremo una cosa che domani dovremo correggere di nuovo con un'altra leggina sull'argomento.

GIOVAGNOLI. Domando di parlare sull'articolo I.

Voci. Ma se è già votato! (*Si ride*).

PRESIDENTE. Ma siamo all'articolo 6, onorevole Giovagnoli! (*Si ride*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ALESSIO, *relatore*. L'onorevole Turati ha fatto, a proposito dell'articolo 6, uno studio forse più proprio alla discussione generale. Egli ha trattato invero l'argomento da un punto di vista generale, e per quanto le sue osservazioni abbiano nell'ora che corre un pretto carattere accademico, pure meritano di essere rilevate per giustificare l'opera del Governo e della Commissione.

L'onorevole Turati in complesso si è fatto il rappresentate della classe dei rivenditori.

TURATI. Di quelli che lavorano, non dei parassiti.

ALESSIO, *relatore*. L'onorevole Turati dà la denominazione di parassiti a quelli che hanno lavorato. Difatti egli permetterà che io gli osservi che quelli a cui provvede questo disegno dilagge, se non lavorano hanno però lavorato a beneficio dello Stato, nè vi è alcun motivo di chiamarli parassiti.

Ora a vantaggio dei rivenditori sono stati attuati benefici considerevoli con questo disegno di legge. È stato ribassato il conferimento delle rivendite con appalto da quattro mila a due mila lire di reddito, venne ridotto il canone, furono fatte facilitazioni speciali sulle rivendite delle grandi città, e vennero infine accordati favori ai rivenditori sia nei riguardi dei termini delle nuove concessioni, sia nei riguardi della rinnovazione dei contratti al coniuge superstita.

L'onorevole Turati dice: perchè non avete esteso questi benefici anche alle rivendite con reddito inferiore alle due mila lire? Ed io rispondo che il sistema della nostra legislazione delle rivendite in materia di concessionari beneficiati, sieno questi patriotti, pensionati, o mancanti di pensione, non si può abbandonare. Il nostro sistema di pensioni, specialmente per alcune classi di funzionari dell'amministrazione finanziaria consente compensi così meschini ed irrisori, che è opportuno completarli con il conferimento delle rivendite.

Tale sistema serve perciò come giusto compenso a coloro i quali hanno dato la loro opera allo Stato per lungo tempo e si trovano ad abbandonare il servizio stremati dalle infermità e dalle fatiche senza remunerazione sufficiente. Quindi il giorno che noi riformeremo il nostro sistema delle pensioni, che è così difettoso, potremo entrare nel concetto dell'onorevole Turati, ma fino a che questo sistema rimane e rimane per sè stesso insufficiente, in particolare nei riguardi dei più umili membri di una classe di funzionari meritevole di ogni gradimento e di ogni riguardo da parte dell'amministrazione, dobbiamo completarlo col sistema delle rivendite.

TURATI. Per il lotto lo avete abolito!

ALESSIO, *relatore*. Per il lotto il problema è diverso. Nelle rivendite non si poteva fare quello che si fa per il lotto, sia perchè il numero dei banchi lotto è di molto inferiore a quello delle private, sia per la maggior uniformità di funzioni che vi è nei banchi lotto, sia finalmente perchè nei banchi del lotto lo Stato può agevolmente ritirare i prelevamenti che servono alla Cassa di sovvenzione togliendoli dai versamenti fatti all'amministrazione, mentre i rivenditori debbono acquistare i sali e i tabacchi dallo Stato, gliene pagano un prezzo definitivo senza possibilità di rivalse in caso di perdita, sicchè non vi è modo di formarne una

Cassa come si tende a costituire per i banchi lotto.

Ma, dice l'onorevole Turati, voi avete fatto l'interesse dei rivenditori maggiori ed avete inasprito le condizioni dei rivenditori più piccoli e più deboli.

Tutto ciò non ha fondamento. Basta che l'onorevole Turati consideri l'articolo 6 della legge del 1901, per riconoscere che i rivenditori con reddito superiore a 1500 lire sono colpiti col 35 per cento, e quelli fino a 2000 lire perfino col 45 per cento.

Ora, noi abbiamo fissato un canone che è del 35 per cento per quelli che arrivano a 2000 lire.

Quindi furono migliorate le loro condizioni o quanto meno le abbiamo lasciate inalterate. Naturalmente bisognava trovare un compenso alla deficienza che derivava dall'abbandono del canone per le rivendite superiori a 2000 lire.

Ma in fondo abbiamo mantenuto lo stesso saggio che era fissato dalla legge del 1901 per le rivendite da 1000 a 2000 lire. Quanto poi alle rivendite con reddito ancora più basso è da osservarsi che esse hanno altri proventi.

Esse accomunano allo spaccio di generi di privativa altri esercizi, altre forme di produzioni, che compensano le sottrazioni eventuali, il che non succede nelle rivendite superiori.

Quindi da questo punto di vista non vi è alcun pregiudizio. Perciò le obiezioni dell'onorevole Turati, (e gliene do lode perchè dimostrano che egli ha studiato attentamente l'argomento) intese a ferire il concetto principale della legge, non riescono veramente a colpirlo.

Certamente il vigente è un sistema transitorio, ma questa transitorietà non è conseguenza di veri e propri fatti o disposizioni della legge vigente che possano non ritenersi modificabili con successivi disegni di legge, ma è conseguenza di un sistema di pensioni che non è stato ancora riformato.

Quando questa riforma sarà fatta potremo entrare nel concetto dell'onorevole Turati.

PRESIDENTE. Onorevole Turati non insiste nei suoi emendamenti?

TURATI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

Ogni rivendita, il cui reddito abbia superato lire 600 e non lire 2,000, è conferita per concorso a persona che versi in strettezze economiche, domiciliata almeno da cinque anni nella provincia, secondo le norme stabilite dal seguente articolo 9.

La concessione è a vita, ma viene revocata quando cessi la condizione personale necessaria per appartenere alle categorie previste dal detto articolo 9 e seguenti.

Se nel corso della concessione il reddito a tabacchi superi lire 2,000, il concessionario, oltre il canone legale stabilito dagli articoli 3 e 4, dovrà corrispondere sull'eccedenza un complemento che sarà determinato dall'Amministrazione, tenuto conto degli aumenti avuti nelle aste pubbliche, di cui all'articolo 6, per rivendite poste in luoghi assimilabili e delle spese di gestione.

Quando manchino concorrenti, la rivendita è conferita mediante asta pubblica, con le stesse norme del predetto articolo 6.

(È approvato).

Art. 8.

Ogni rivendita il cui reddito non abbia superato lire 600, è conferita dalla Intendenza di finanza, sentita la Giunta municipale, a persona domiciliata nel comune da almeno cinque anni.

La durata della concessione sarà di cinque anni, ma potrà essere rinnovata di quinquennio in quinquennio.

È titolo di preferenza l'aver esercitato precedentemente la rivendita in qualsiasi qualità, con piena soddisfazione dell'Amministrazione, e, ferma questa condizione, il coniuge superstita avrà la preferenza sopra ogni altra persona.

Decade dalla concessione chi per qualunque causa non eserciti personalmente la rivendita; ma l'Intendenza potrà in caso di malattia consentire al concessionario una temporanea supplenza.

Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Agosto.

D'AGOSTO. Ho chiesto di parlare per avere uno schiarimento intorno all'ultimo capoverso dell'articolo 8. E questo chiarimento lo desidero per l'esperienza dolorosa che talora ha fornito, l'esercizio di piccole rivendite.

A me pare che la locuzione dell'articolo sia molto restrittiva e vorrei conoscere il pensiero dell'onorevole ministro.

Nell'ultimo capoverso è detto: «Decade dalla concessione chi per qualunque causa non eserciti personalmente la rivendita; ma l'Intendenza potrà in caso di malattia consentire al concessionario una temporanea supplenza».

Ora può darsi (si è verificato molte volte) il caso che, anziché di una vera e propria malattia, si tratti di cattive condizioni di salute, o di eccessiva vecchiezza, per cui qualche povera vedova non possa esercitare direttamente la rivendita. In questo caso, io vorrei sapere dal Governo se possa verificarsi, anche in questa ipotesi, la supplenza.

Parlo di persone umili e per casi che possono verificarsi nella pratica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Mi associo alle considerazioni svolte dal collega che mi ha preceduto. Vorrei però fare una brevissima aggiunta, perchè la dicitura di questo articolo non venga interpretata poi dall'Amministrazione, in modo direi quasi rabbinico e tassativo che dia luogo ai seguenti inconvenienti. Accade talora che il concessionario di una rivendita non possa giornalmente stare al banco e che vi stia invece qualcuno della famiglia; perchè l'esercizio della rivendita non è dato a lui soltanto, ma anche ai componenti la famiglia. Ora l'Amministrazione dice che in questo caso il concessionario, poichè ha altre occupazioni e non accudisce esclusivamente all'esercizio della rivendita, deve decadere.

Perciò desidero che all'articolo sia data un'interpretazione lata, in modo che l'esercizio possa esser tenuto da uno della famiglia, qualora il titolare non possa accudirvi direttamente, e che non sia negata una tale facilitazione.

Insisto su questo punto, perchè ripeto si è verificato qualche caso in cui l'Amministrazione ha interpretato la legge in senso troppo restrittivo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MASSIMINI, ministro delle finanze. Gli onorevoli colleghi che hanno parlato su quest'ultima parte dell'articolo 8, hanno domandato che alla portata della disposizione, in cui si dice che i rivenditori debbono esercitare personalmente la rivendita, sia data una interpretazione più larga. Ma non ho bisogno di far loro considerare che, la concessione essendo fatta in contemplazione delle qualità personali del rivenditore, è naturale che il requisito dell'esercizio per-

sonale debba essere scritto nella legge. Però la legge dà la facoltà di dispensare dall'esercizio nei casi di malattia. È naturale che in questi casi non si debba intendere soltanto una malattia acuta, ma si debba anche intendere una condizione di salute tale...

COTTAFI. Del resto, è il rivenditore sempre che esercita direttamente!

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. ...che, mentre permette ad un uomo di non considerarsi rigorosamente malato, possa farlo ritenere tale nei riguardi speciali di una assidua presenza nell'esercizio.

Devo nello stesso tempo avvertire che la necessità di esigere la presenza personale del rivenditore, dipende anche da ciò, che tante volte si è verificato il caso di rivenditori titolari che si lasciano sfruttare da altri che vanno a prendere il loro posto e, mentre lo Stato concede loro una rivendita che rende, ad esempio, mille lire, in realtà questa povera gente, che non vi può attendere personalmente, finisce col non percepire da un subconcessionario che 200 o 250 lire. È precisamente questa la condizione di cose a cui si è voluto rimediare. Ma torno a ripetere che l'assistenza personale va intesa nel senso che ho dianzi spiegato.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 8, concordato fra Governo e Commissione.

(È approvato).

Art. 9.

Le rivendite da conferirsi per concorso, giusta il precedente articolo 7, sono assegnate, distintamente per provincia e per ordine cronologico di vacanze, in ragione:

di 3/12 a favore della categoria 1ª di cui all'articolo 10;

di 3/12 a favore della categoria 2ª di cui all'articolo 11;

di 2/12 a favore della categoria 3ª di cui all'articolo 12;

di 2/12 a favore della categoria 4ª di cui all'articolo 13;

e di 2/12 a favore di tutte insieme le quattro categorie.

L'assegnazione viene fatta a ciascuna categoria e alle categorie riunite sino ad esaurimento delle quote rispettivamente loro devolute.

La preferenza nel conferimento è determinata: dalla rispettiva precedenza di classe per le rivendite assegnate separatamente a ciascuna delle quattro categorie; e dalla complessiva valutazione dei titoli e delle

condizioni di stretta necessità degli aspiranti, all'infuori di ogni precedenza di categoria e di classe, per le rivendite assegnate a tutte insieme le quattro categorie.

(È approvato).

Art. 10.

La prima categoria comprende le seguenti classi:

1ª classe. — I sott'ufficiali e guardie appartenenti al corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato, i militari e gli impiegati governativi resi inabili a servire ulteriormente per ferite o infermità contratte per cause dirette e necessarie del servizio e perciò ammessi al godimento della pensione, sempreché questa non ecceda lire 1,000 annue;

2ª classe — I sott'ufficiali e le guardie appartenenti al corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato, i militari e gli impiegati governativi collocati a riposo, se sprovvisti di pensione, o questa non ecceda lire 800 annue, con preferenza di coloro che sieno sprovvisti di pensione.

(È approvato).

Art. 11.

La seconda categoria comprende le seguenti classi:

1ª classe. — Le vedove e gli orfani dei sottufficiali e guardie appartenenti al Corpo della guardia di finanza o ad altri Corpi armati in servizio dello Stato, dei militari e degli impiegati governativi morti o collocati a riposo per cause dirette o necessarie del servizio, sempreché il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre ottenesse il collocamento a riposo, e la pensione conseguita dai superstiti, coniuge o prole, non ecceda lire 1000 annue;

2ª classe. — Le vedove e gli orfani dei sottufficiali e guardie appartenenti al Corpo della guardia di finanza o ad altri Corpi armati in servizio dello Stato, dei militari e degli impiegati governativi morti in attività di servizio o collocati a riposo, sempreché il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre cessasse dal servizio, se sprovvisti di pensione, o questa non ecceda lire 800 annue, con preferenza di coloro che sono sprovvisti di pensione.

Le vedove e gli orfani dei sottufficiali e guardie appartenenti al Corpo della guardia di finanza o ad altri Corpi armati in ser-

vizio dello Stato e dei militari di truppa morti in attività di servizio, saranno compresi in questa classe solo quando il servizio prestato dal marito o padre rispettivo avrebbe a questi dato diritto al collocamento a riposo.

DAGOSTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DAGOSTO. Vorrei sapere se fra queste categorie fosse compresa (e nella negativa, perchè non fu compresa) quella delle vedove degli ufficiali, i quali hanno contratto matrimonio essendo in posizione ausiliaria. Queste vedove non hanno diritto a pensione. E, non avendo diritto alla pensione, credo che sarebbe stato opportuno includerle nella legge per far loro avere almeno il beneficio di una rivendita. Ecco la mia domanda... (*Interruzioni*).

A me non pare che non si debba avere alcuna considerazione per le mogli di ufficiali, che abbiano prestato servizio per 30 o 40 anni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. La proposta dell'onorevole Dagosto è ispirata certamente ad un sentimento nobilissimo. Ma se noi dovessimo comprendere tutte le categorie di persone che meritano la nostra considerazione, e che sarebbero degnissime di un trattamento favorevole, allora faremmo un numero di categorie assolutamente sterminato.

Si è cercato di provvedere a quei casi che sembravano più degni di considerazione, per parte dello Stato. Ma naturalmente non si è potuto provvedere a tutto.

Ci è sembrato che prima di provvedere a quelle classi di persone per le quali vi è soltanto, dirò così, un dovere indiretto, da parte dello Stato, si dovesse provvedere a quelle per le quali vi è un dovere diretto, e queste sono le vedove dei funzionari le quali hanno sposato questi funzionari mentre essi erano in servizio. Quando uno è andato a riposo, i suoi vincoli con lo Stato naturalmente s'intendono, se non del tutto rotti, certamente in gran parte rilassati.

E quindi non v'è una ragione così viva, così precisa di usare riguardi a queste vedove come a quelle che hanno sposato funzionari mentre erano in attività di servizio.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 11.

(*È approvato*).

Art. 12.

La terza categoria comprende le seguenti classi:

1ª classe — I benemeriti per servigi patriottici o sociali;

2ª classe — I sottufficiali e guardie appartenenti al Corpo della guardia di finanza o ad altri Corpi armati in servizio dello Stato e i militari di truppa che abbiano prestato sotto le armi un servizio non minore di 12 anni.

(*È approvato*).

Art. 13.

La quarta categoria comprende le seguenti classi:

1ª classe. — Le vedove e gli orfani dei benemeriti per servigi patriottici o sociali;

2ª classe. — Le vedove e gli orfani dei sottufficiali e guardie appartenenti al Corpo della guardia di finanza o ad altri Corpi armati in servizio dello Stato, e dei militari di truppa non compresi nella prima categoria, che abbiano prestato sotto le armi un servizio non minore di 12 anni.

(*È approvato*).

Art. 14.

Agli effetti degli articoli 12 e 13 sono equiparate agli orfani le figlie nubili maggiorenni.

(*È approvato*).

Art. 15.

Giudica definitivamente sui concorsi per conferimento delle rivendite una Commissione presieduta dall'intendente di finanza, e composta:

di un consigliere di prefettura,

di un giudice di tribunale,

di un consigliere provinciale,

e di un consigliere comunale del capoluogo di provincia, rispettivamente delegati, per un triennio, dal prefetto, dal presidente del tribunale, dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale,

e di un consigliere comunale del capoluogo di provincia, rispettivamente delegati, per un biennio dal prefetto, dal presidente del tribunale, dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale.

CAVAGNARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CAVAGNARI. Onorevole ministro ed onorevole Commissione, vorrei rivolger loro una preghiera.

In parecchie Commissioni s'introducono giudici di tribunale, che non so come c'entrino. Si tratta di Commissioni che hanno scopi assolutamente impertinenti alle mansioni di questi giudici. Mi pare che, non trattandosi d'interpretar leggi, non trattandosi di diritti, si potrebbe fare a meno di incomodare la magistratura, la quale dovrebbe essere lasciata ad attendere soltanto alle sue nobili mansioni, senza essere mescolata in simili faccende.

Pertanto, proporrei che, invece del giudice di tribunale, si mettesse un consigliere provinciale; e così si dovrebbero nominare due consiglieri provinciali, invece di uno.

D'altra parte si tratta di conferimenti che hanno luogo nelle provincie; ed i consiglieri provinciali possono avere una cognizione più esatta delle condizioni dei luoghi, e possono giudicare con maggiore cognizione di causa.

E qui parlando di *causa*, non intendo di riferirmi, con contraddittorietà, a roba di diritto e di tribunale; parlo di causa in genere.

Faccio questa proposta che spero sarà accettata dal Governo e dalla Commissione.

ALESSIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

ALESSIO, *relatore*. Mi dispiace di non potere accettare l'ordine di idee a cui si ispira l'emendamento dell'onorevole Cavnagnari. Si tratta di conferimento di rivendite, e quindi di questioni locali nelle quali, molte volte, specialmente in piccole borgate, possono giuocare e dibattersi influenze e forze, non sempre ispirate ad un criterio di giustizia. È opportuno quindi che la magistratura, la quale, in fin dei conti, è organo di giustizia, abbia la sua rappresentanza anche in questa Commissione: perchè le influenze locali non sono spesso rispettose del puro diritto, della scrupolosa legalità e imparzialità.

D'altra parte, nella nostra legislazione, abbiamo parecchi esempi dell'intervento dei giudici in mansioni non assolutamente giudiziarie, e non abbiamo da rammaricarcene. In molti fatti importantissimi della vita nostra, e politica e amministrativa, l'intervento della magistratura porta un contributo di serenità e di giustizia, che è giusto di non dimenticare.

CAVAGNARI. Interviene anche nelle elezioni, ed è fuori di posto.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

L'articolo 15, concordato fra Commissione e Ministero, deve essere modificato

così: il penultimo comma va soppresso, perchè è ripetuto testualmente, con la differenza del biennio, invece che del triennio. Con queste modificazioni pongo a partito l'articolo 15.

(È approvato).

Art. 16.

Nessuno può essere concessionario di più che una rivendita; nè per titoli dello stesso autore può aver luogo più d'una concessione.

I concessionari hanno facoltà di riprendere parte ai concorsi preveduti dall'articolo 7, sol dopo cinque anni dall'ottenuta concessione.

(È approvato).

Art. 17.

Nei comuni ove si renda vacante l'unica rivendita ivi esistente, spetta alla Giunta municipale, se richiesta, di provvedere alla provvisoria gestione per assicurare la continuità del pubblico servizio.

(È approvato).

Art. 18.

Ogni spaccio all'ingrosso si conferisce per nove anni ad asta pubblica, mediante offerte segrete, secondo le norme della vigente legge di contabilità generale dello Stato.

Morto lo spacciatore, l'appalto può esser continuato dagli eredi, purchè questi presentino un gerente di pieno gradimento dell'Amministrazione.

L'appalto può essere rinnovato per un ulteriore novennio, a trattativa privata, tanto con lo spacciatore che lo abbia esercitato con soddisfazione della Amministrazione, quanto con la vedova di esso che lo conduca per conto dei figli, alle medesime condizioni e sentito in ogni caso il Consiglio di Stato.

Il secondo comma del presente articolo non si applica agli eredi della vedova.

È abrogata la legge 3 febbraio 1901, n. 50, ed ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Su quest'articolo ci sono i seguenti emendamenti, che figuravano all'articolo 17 della Commissione.

Sostituire:

Ogni spaccio all'ingrosso si conferisce per nove anni ad asta pubblica, mediante offerte segrete, secondo le norme della vi-

gente legge di contabilità generale dello Stato.

Morto lo spacciatore, l'appalto può esser continuato dagli eredi, purchè questi presentino un gerente di pieno gradimento dell'Amministrazione.

L'appalto può essere rinnovato di nove in nove anni, a trattativa privata, tanto con lo spacciatore che lo abbia esercitato con soddisfazione della Amministrazione quanto con la vedova di esso che lo conduca per conto dei figli, alle medesime condizioni e sentito in ogni caso il Consiglio di Stato.

Il secondo comma del presente articolo non si applica agli eredi della vedova.

È abrogata la legge 3 febbraio 1901, n. 50, ed ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Brunialti.

Art. 17.

Ogni spaccio all'ingrosso si conferisce per un novennio ad asta pubblica mediante offerte segrete secondo le norme della legge di contabilità generale dello Stato.

In caso di morte dello spacciatore l'appalto passa agli eredi legittimi purchè questi presentino un gerente di gradimento dell'Amministrazione.

Potrà l'appalto essere rinnovato di novennio in novennio, a trattativa privata, sentito il Consiglio di Stato, con lo spacciatore che lo abbia esercitato in modo soddisfacente per l'Amministrazione, e anche con la vedova dello spacciatore quando essa ne sia gerente per conto degli eredi.

Agli eredi della vedova non è applicabile il secondo alinea del presente articolo.

Da Como, Turati, Pozzato, R. Luzzatto, Gallina, Gattoni, Carugati, Badaloni, Giuliani, Angiolini, Maresca, Viscechi, Emilio Bianchi, Pini, Agnini, Romussi, Cimati, Buccelli, De Amicis, Moschini, Santamaria, Dagosto, Cassuto, Donati, Strigari, Rampoldi, Vicini, Sili, De Bellis, E. Chiesa, Tecchio, Larizza, De Andreis, Cameroni, Albicini, Valeri, Magni.

Dopo le parole: tranne per l'articolo 2°, *aggiungere:* e per l'articolo 9.

Gattoni.

MASSIMINI, *ministro delle finanze.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

784

MASSIMINI, *ministro delle finanze.* Il nuovo testo concordato accoglie integralmente, salvo piccolissime modificazioni gli emendamenti degli onorevoli Brunialti, Da Como, e Gattoni. Credo che di ciò gli onorevoli colleghi saranno soddisfatti e che perciò potrà essere evitata una lunga discussione.

BRUNIALTI. Ringrazio l'onorevole ministro e la Commissione di avere accolto il mio emendamento, e non ho nulla da aggiungere.

DA COMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DA COMO. Ringrazio anch'io l'onorevole ministro e la Commissione per avere accettato in massima l'emendamento che a nome di molti colleghi, ho presentato. Ma le parole, dette testè dall'onorevole ministro, che il testo concordato fra Governo e Commissione riflette una semplice modificazione di forma, mi fanno credere e sperare che, alla dizione di quest'articolo 18, dove è scritto: « Può essere rinnovato per un altro novennio », si dia un'interpretazione tale da non escludere trattative successive per altri novenni, perchè, in caso diverso, verrebbe in parte meno la ragione del nostro emendamento.

Essa è invero la seguente: quando un appaltatore, che ha uno spaccio all'ingrosso, ha dimostrato, per lunghissimo tempo, delle specialissime attitudini per condurre ancora quest'esercizio, si deve fare in modo che possa continuare e che le piccole invidie locali non intervengano a tentare di strappargli la concessione ed a provocare quelle gare, che, molte volte inquisite, possono pregiudicare gli interessi dell'Amministrazione.

Con la concessione delle successive trattative private, conservando l'attuale stato di cose, si mantiene l'equità di trattamento fra le varie categorie di concessionari, e si è pur sempre garantiti per la facoltà riservata al Governo e pel parere del Consiglio di Stato.

A noi pare che, entrati in quest'ordine di idee, vale a dire ammesso che possa rinnovarsi una volta il contratto con chi ha fatto bene, debba a maggior ragione potersi ciò ripetere dopo la più lunga esperienza dell'opera buona dell'appaltatore. È per questa ragione, che a noi preme sia dato all'emendamento concordato l'interpretazione da noi invocata.

ALESSIO, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *relatore*. L'argomento, sollevato dall'onorevole Da Como con le sue osservazioni, è stato oggetto di viva discussione tra Governo e Commissione. La Commissione si è piegata ad accettare un concetto intermedio, che non è quello dell'onorevole Da Como. Francamente noi crediamo che nell'interesse dell'amministrazione e della legge, sia opportuno consentire agli spacci all'ingrosso un solo altro novennio di esercizio, e riteniamo fermo per ciò il diritto nell'amministrazione, cessato il primo novennio, di venire a nuovi appalti; altrimenti si avrebbe l'inconveniente di assicurare gli spacci all'ingrosso soltanto a certe famiglie, a certi appaltatori quasi per eredità, sempre per un lungo ordine di anni, e quindi anche con danno dell'amministrazione.

È invece giusto che questa almeno dopo 18 anni possa esser libera, possa sperimentare un nuovo appalto ed un nuovo contratto, rappresentandosi esattamente mercè la competizione, la condizione dello spaccio all'ingrosso per poter in base a quella difendere gli interessi dell'Amministrazione medesima. Commissione e Governo quindi non possono convenire nella interpretazione opposta dell'onorevole Da Como.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 18 di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 19.

Nulla è innovato, nei riguardi degli attuali rivenditori, circa la durata e le condizioni delle concessioni ad essi fatte; però quelli nominati per effetto degli articoli 3 e 4 della legge 2 febbraio 1901, n. 50, corrisponderanno, a partire dall'esercizio 1906-1907, il canone di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 in luogo di quello stabilito con l'articolo 6 della citata legge.

(È approvato).

**Articolo concordato
tra Ministero e Commissione.**

Art. 20.

Ogni rivendita, che all'entrata in vigore della presente legge si trovi tuttavia in concessione gratuita per effetto di leggi anteriori a quella del 3 febbraio 1901, n. 50,

potrà, al cessare della concessione vigente, venir conferita al suo esercente effettivo: a vita, se egli la conduca da non meno di quindici anni; per un novennio, se la conduca da sei anni almeno, senza interruzione in entrambi i casi.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. A questo articolo 20, come al successivo 21, ci sono due emendamenti dell'onorevole Turati con i quali si propone che nei termini di servizio considerati in questi articoli si computino anche i periodi di gerenza provvisoria. Ministero e Commissione non hanno difficoltà ad accettare questi emendamenti.

TURATI. Ringrazio.

PRESIDENTE. L'onorevole Gattoni non essendo presente vuol dire che rinunzia al suo emendamento, e così pongo a partito l'articolo 20 con l'emendamento dell'onorevole Turati consistente nell'aggiungere « computando nei suddetti termini il periodo di gerenza provvisoria ».

(È approvato).

**Articolo concordato
tra Ministero e Commissione.**

Art. 21.

Ogni rivendita, che all'entrata in vigore della presente legge trovisi concessa in appalto per effetto della legge 6 agosto 1891 n. 483, o che, scaduto l'appalto, trovisi tuttavia condotta in gerenza provvisoria dal cessato appaltatore, potrà essere riappaltata, di novennio in novennio, senza esperire nuovo incanto, all'appaltatore attuale o cessato, ogni qualvolta l'abbia sempre personalmente gerita.

In caso di decesso dell'appaltatore prima del compimento del novennio sarà in facoltà dell'Amministrazione di ammettere alla continuazione dell'esercizio della rivendita per l'ulteriore durata del contratto il coniuge superstite.

Sarà pure in facoltà dell'Amministrazione di ammetterlo alla rinnovazione del contratto per un altro novennio, quando il defunto coniuge abbia gestito l'esercizio personalmente e purchè il superstite si sottoponga a quanto è prescritto nell'articolo 21.

Non rinnovandosi il contratto a termini dei commi precedenti, la rivendita potrà ugualmente essere appaltata al commesso o coadiutore attuale, che vi presti servizio da

un periodo di tempo non inferiore ai sei anni senza interruzioni.

S'intende che anche qui va aggiunto in fondo l'emendamento dell'onorevole Turati.

CANTARANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTARANO. Con l'articolo concordato Ministero e Commissione fanno la giusta parte in queste concessioni alle vedove. Soltanto può avvenire che non ci siano delle vedove ma degli orfani degli appaltatori gestenti; ma non è di questo che io voglio specialmente occuparmi: voglio piuttosto richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sulle concessioni di novennio in novennio agli appaltatori che si trovano in gestione provvisoria.

Vi sono dei casi in cui la gestione provvisoria non è tenuta dall'appaltatore, e può darsi che quest'erede non si trovi nella condizione dei sei anni di gestione. In questo caso che cosa dovrà fare l'Amministrazione secondo questo articolo? Gli eredi subingrediti avranno diritto alla rinnovazione di 9 in 9 anni come il rappresentato, oppure dovranno correre essi pure l'alea dell'appalto generale della rivendita? È questo il chiarimento che domando all'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Con questo articolo si è inteso di usare un riguardo alle vedove degli spacciatori all'ingrosso e non si è potuto pensare di usare riguardi ad altre persone oltre al commesso ed al coadiutore attuale. In realtà questi spacci finiscono col rappresentare una specie di azienda familiare; quindi è naturale che la moglie, che qualche volta vi attende nè più e nè meno che il marito, debba avere un titolo di preferenza, e si capisce che debba averlo anche il commesso ed il coadiutore, perchè di fatti sono loro che attendono all'andamento di questi spacci, ma al di fuori di queste persone mi pare difficile trovare altri che possano vantare delle aspettative, dei riguardi degni di altrettante considerazioni. Noi non possiamo aggiungere altro al disposto dell'articolo, inquantochè non bisogna dimenticare che ci troviamo di fronte ad un contratto di appalto di natura personale e che è già una larga concessione quella che facciamo con questo articolo.

CANTARANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTARANO. Io non richiamavo l'attenzione del ministro su questo punto della

larghezza fatta alle vedove, ma mi permetteva al primo comma dell'articolo dove si dice: «scaduto l'appalto trovasi tuttavia condotta in gestione provvisoria dal cessato appaltatore», mi permetteva di considerare il caso che invece dell'appaltatore la gestione sia tenuta dall'erede dell'appaltatore con cui si è fatto il contratto di continuazione; il caso in cui l'erede gerisca provvisoriamente, parlo di erede subingredito, il quale non abbia i sei anni di gestione, come il commesso ed il coadiutore.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Se l'erede gestisce di fatto sarà considerato dall'ultima parte dell'articolo.

CANTARANO. Ma se non ha i sei anni?

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. La qualità di erede non ha diritto di essere presa in considerazione, se non in quanto riguarda il coniuge: un erede qualsiasi, che può anche essere un estraneo, avrà diritto se è coadiutore o commesso.

CANTARANO. Ma un erede orfano?

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Ci siamo posti anche questa questione ed abbiamo detto che se è maggiore di età non c'è nessuna ragione che si usi verso di lui una considerazione che anche agli effetti della pensione non è contemplata dalle nostre leggi; se è minorenni è difficile poter affidare uno spaccio all'ingrosso ad un minorenni la cui gestione non darebbe sufficienti garanzie. Per queste considerazioni abbiamo creduto bene di formulare l'articolo come è stato proposto.

ALESSIO, *relatore*. Faccio osservare che in questo articolo è citato l'articolo 21, mentre dev'essere indicato l'articolo 22.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 21 con l'emendamento dell'onorevole Turati che forma l'ultima parte dell'articolo e con la correzione dell'articolo 21 in 22.

Coloro che approvano l'articolo 21 così modificato sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Art. 22.

Chi ottenga una rivendita in forza dei precedenti articoli 20 e 21 dovrà pagare, per tutta la durata della concessione, i canoni stabiliti dagli articoli 3, 4 e 5.

Ove il reddito a tabacchi superi le lire 2,000, il canone verrà aumentato di una quota percentuale da determinarsi dall'Amministrazione, tenuto conto degli aumenti avuti nelle aste pubbliche, di cui all'arti-

colo 6, per rivendite poste in luoghi assimilabili e delle spese di gestione.

Saranno altresì applicabili le disposizioni dei due ultimi capoversi dell'articolo 6.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seconda tornata di oggi.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge: Economia da mantenersi nel capitolo: tiro a segno nazionale, accettata ed iscritta nei conti consuntivi.

Domando che questo disegno di legge sia inviato alla Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione del disegno di legge. L'onorevole ministro della guerra domanda che esso venga inviato alla Giunta generale del bilancio.

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Conferimento dei Banchi del lotto ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Conferimento dei Banchi del lotto ».

Si dia lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge: (Vedi Stampato 447-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava.

RAVA. Brevissime osservazioni per riguardo al giorno e all'ora. Leggendo questo disegno di legge sul « Conferimento dei Banchi del lotto » che, dato tale titolo, credevo avesse contenuto diverso, mi preoccupavo solo di vedere che non fossero tolti ai patrioti e alle loro famiglie e agli impiegati privi di pensione i benefici di cui ora godono. Non si dà ora ai patrioti e alle loro famiglie alcun nuovo beneficio, si toglie anzi qualcosa, e mi dolgo. Si dà però a loro titolo a partecipare ad una nuova « Cassa di soccorso » che viene istituita con questo disegno di legge a favore di tutti gli impiegati dello Stato.

Infatti, con questo disegno di legge si viene a modificare e in senso buono la legge vigente sulle pensioni, quantunque esso non porti nemmeno la firma del ministro del tesoro e nel suo titolo non lasci affatto prevedere che si tratta di istituire una Cassa di previdenza.

Attualmente gli impiegati, i quali non hanno raggiunto quei famosi 24 anni, 6 mesi e un giorno che danno diritto alla pensione, si trovano, come è noto, in condizione disgraziatissima; ebbene, ad essi si cerca oggi di provvedere col secondo titolo di questo disegno di legge che crea la nuova: « Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione », destinata ad essere uno dei grandi Istituti di previdenza del nostro paese. Lodo l'idea e l'istituzione ma osservo che questa Cassa non ha nulla a vedere con i Banchi del lotto, se se ne eccettua una relazione matematica, in quanto dai redditi dei Banchi lotto dati in appalto, si preleva un fondo da assegnarsi per gli orfani e le vedove degli impiegati dello Stato. Mi pare però che questa Cassa venga insufficientemente dotata e sia non felicemente organizzata.

Noi qui veniamo a colmare (ed è bene) una lacuna della legge sulle pensioni, poichè è veramente crudele la norma di questa legge, che dà troppo, rispetto ai contribuenti specialmente di una certa classe, come pensione dopo 24 anni, 6 mesi e un giorno, e non concede nulla, assolutamente nulla a coloro che hanno servito lo Stato per 24 anni e 5 mesi. Oggi lo Stato, senza volerlo, guadagna in queste sventure! Ma questa novella istituzione proposta darà purtroppo luogo a illusioni e speranze poco fondate.

Il Consiglio della previdenza potrà porre norme tecniche nello statuto, ma le basi debbono essere nella legge; nè si potranno cambiare queste con lo Statuto.

Già sappiamo in quale triste situazione si trovano quelle famiglie che contano solamente sulla pensione, e un brutto giorno, per non essere l'impiegato arrivato ai 24 anni 6 mesi e un giorno, rimangono senza risorsa alcuna e veggono risolversi nel nulla la promessa della pensione fatta dallo Stato con ritenute obbligatorie. Evitiamo oggi che altre speranze ed altre illusioni non sorgano con l'istituzione di una Cassa, la quale poi non potrebbe soddisfarle.

Questa Cassa non pare tecnicamente organizzata, mi sia permesso di dirlo senza muover critica al ministro o alla Commis-

sione e all'egregio relatore, e non è nemmeno coordinata bene con gli altri istituti di previdenza, che sono amministrati dalla Cassa depositi e prestiti. È isolata dalle altre e resta quasi nascosta.

Infatti non tutti coloro che resteranno senza diritto a pensione, avranno diritto al sussidio poichè, secondo l'articolo 11, non si dà che un assegno su quindici agli impiegati civili, nove su quindici alle vedove, quattro su quindici alla prole orfana ed uno su quindici ai figli nubili maggiorenni; troppa gente misera resta fuori!

Di più questa proposta non risponde nemmeno ai concetti della tecnica moderna e della matematica finanziaria. Già questa Cassa, che riguarda tutti gli impiegati dello Stato, sarà amministrata dalla Direzione generale delle private.

Io non ho che a lodare l'azione della Direzione generale delle private per i perfezionamenti tecnici che ha portato alla sua azienda, per i progressi della produzione e per i vantaggi che ha procurato alla finanza dello Stato, ma non credo che, avendo in Italia già tante altre organizzazioni di previdenza, anche per impiegati, per medici, per segretari comunali, per maestri, per operai ecc., si debba affidare al lotto una Cassa che riguarda gli orfani e le vedove di tutti gli impiegati dello Stato. E poi, come è l'amministrazione? Nel bilancio di previsione dello Stato si iscriveranno, dice la legge, due capitoli uno per la spesa ed uno per l'entrata.

E se non si spendono i danari dell'entrata nell'azienda, e non si possono spendere per i primi anni perchè ogni istituto di previdenza ha bisogno di formar le riserve per gli impegni dell'avvenire, passano nei *residui* del bilancio. E allora non fruttano! Come mai volete lasciar nei *residui* i fondi speciali di una Cassa di previdenza? È una organizzazione strana, così diversa da tutte le altre, che mi pare dovrebbe studiarsi con altri criteri. Non la combatto, ma voglio mostrare i pericoli a cui si va incontro organizzando questo istituto così, amministrandolo in modo diverso, con direzione diversa, senza riserve matematiche e senza proporzione tra le promesse ed i versamenti. I versamenti cominceranno con 40 mila lire l'anno, ed arriveranno a 600 mila lire, ma la stessa relazione dice di non avere gli elementi matematici per vedere quale sarà la disponibilità di questa cassa. Se si fosse potuto organizzare su basi più solide e certe...

COTTAFVI. È sempre meglio di nulla.

RAVA. L'onorevole Cottafavi dice: meglio di nulla. Ma quando si organizzano istituti di previdenza, e poi si favoriscono a parità di diritto, solo alcuni, e magari si tolgono o riducono i sussidi già concessi... non credo sia meglio di nulla.

Ora ci sono i banchi disponibili e si affidano a chi più merita aiuto. In avvenire ci saranno annui sussidi ma solo, per alcuni, e sussidi riducibili quando mancano i mezzi. Non è previdenza codesta: non ha ben definita la personalità giuridica: non ha disponibilità di fondi, che stanno nei residui del bilancio. Io credo che la proposta deve essere integrata. Certo la legge sulle pensioni del 1864 è difettosa e bisogna riformarla per dare alle famiglie degli impiegati aiuto nella maggiore sventura, quando cioè il capo muore prima del venticinquantesimo anno di servizio.

Si potrebbe fare una assicurazione supplementare tra gl'impiegati: si potrebbe fare la desiderata e promessa Cassa di previdenza per modo che il diritto cominci presto e in piccola misura, e cresca col crescere degli anni di iscrizione, ma non credo che la Cassa proposta, e così organizzata, corrisponda a questo ideale. Sarà un principio, ma io credo che ben presto l'onorevole ministro dovrà presentare disposizioni integratrici, con le quali meglio che con questo reddito derivante dal conferimento di banchi lotto si provveda alle vedove e agli orfani di tutti gli impiegati dello Stato. È problema grave e merita una soluzione equa e buona.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti.

BRUNIALTI. Vorrei proporre alla Camera il rinvio di questo disegno di legge, nel quale è una parte sostanziale ed una parte eventuale.

Alla parte eventuale ha accennato, mi permetta di dirlo, con una ingenuità che non condivido, l'onorevole Rava. La parte effettiva, invece, è quella, che spoglia oggi le povere vedove di quel misero terzo dei banchi lotto, loro assegnato dalla legge vigente.

Ognuno di noi, purtroppo, ha avuto troppe volte occasione di occuparsi di queste povere vedove di impiegati, i quali hanno compiuto persino 23 anni di servizio, alle quali non sorride altra speranza che questo misero avanzo dei banchi lotto, che venivano loro assegnati.

Quanti hanno diviso con loro questo dolore debbono comprendere a quali maggiori

privazioni esponiamo vedove ed orfani, che da tanti anni attendono il conferimento di un banco lotto.

Ottima è l'intenzione della Commissione di creare una Cassa, che provveda più efficacemente a favore di questa povera gente; è una idea lodevole; ma questa Cassa è tanto poco organica che il presente disegno è firmato solo dal ministro delle finanze, e manca persino la firma di quello del tesoro.

Perciò sono dolente che l'amico Massimini, di cui tutti conosciamo il cuore e l'ingegno, abbia accettato dal precedente Ministero, senza neppure il beneficio di inventario, questo disegno di legge. E perciò propongo alla Camera di differirne la discussione, e dichiaro che, se la Camera in sosterà per discuterlo, voterò contro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MASSIMINI, ministro delle finanze. Io ho ripreso questa legge dai miei predecessori, perchè sono profondamente convinto che sia buona. Ed ugualmente sono convinto che sia una legge urgente, per un doppio ordine di considerazioni. Da un canto dalla presentazione di essa, per un procedimento, che si suole usare per tutti i casi consimili, sono stati sospesi i nuovi concorsi, per regolarne l'esito tenendo conto di questo disegno di legge. Ma soprattutto sotto un altro punto di vista questa legge è urgente; qui richiamo l'attenzione di coloro i quali hanno detto che intendevano sostenere i diritti dei benemeriti della patria e di altre consimili categorie di persone. Osservo che i benemeriti della patria oggi hanno diritto di concorrere ai due dodicesimi dei banchi del lotto disponibili; ma questo diritto scade col 31 dicembre di quest'anno (*Interruzioni*); quindi anche questa considerazione di urgenza mi ha consigliato a domandare l'approvazione di questo disegno di legge.

Si vuol poi dare alla seconda parte di questo disegno di legge un'importanza, che assolutamente non ha. Si dice che si vuole istituire una Cassa di previdenza, ma manca il bilancio tecnico, mancano le riserve matematiche, e via dicendo. Invece si tratta di un congegno amministrativo molto semplice. Oggi accade questo: si mettono a concorso, per esempio, cinque o sei banchi del lotto, e vi concorrono 200, 300 o 400 di coloro che vi hanno diritto. Naturalmente il beneficio non può andare a tutti i concorrenti, ma soltanto alle cinque o sei persone

prescelte; e così queste sole risentono il beneficio, e tutti gli altri rimangono, come si suol dire, a bocca asciutta. Questo stato di cose rappresenta una ingiustizia ed una imperfezione nei nostri sistemi. E perciò l'onorevole Salandra, ex-ministro delle finanze, propose di rimediarmi in un modo, che mi pare molto provvido e razionale.

Egli ha pensato di dare tutti i banchi del lotto ai lottisti, ossia a quelle persone: che anche oggi finiscono con l'essere veri titolari dei banchi del lotto; e di imporre ad essi un canone del quinto sui loro redditi; quinto che andrà a formare una Cassa di sovvenzioni, con la quale sovverremo tutte le vedove, i patrioti, e le altre persone, a cui oggi diamo quei banchi di lotto, che rappresentano per lo Stato un sacrificio di parecchie migliaia di lire e per essi, invece, un beneficio molto limitato.

Infatti, quando ad un patriota di Roma, o ad una vedova di Napoli si conferisce un Banco di lotto a Susa o ad Udine, essi evidentemente non vi si recano, e quindi sono costretti a subire le condizioni, che loro impongono i lottisti del luogo, che assumono spesso questi banchi a prezzi assolutamente usurari.

Ecco dunque per quali ragioni è necessaria l'adozione di questo disegno di legge, per il quale non faccio questione di amor proprio, perchè non è un disegno di legge mio, ma del quale sostengo la necessità per le ragioni che ho esposte.

D'altra parte la Cassa di sovvenzioni, che si propone, non può presentare pericoli di sorta per il tesoro dello Stato; perchè la Cassa non pagherà se non in proporzione di quello che avrà. Posso convenire con l'onorevole Rava che il sistema adottato sia imperfetto e rudimentale in confronto di tanti altri sistemi di assistenza o di previdenza più perfetti esistenti; ma intanto, attendendo il meglio, facciamo in modo che si costituisca un primo fondo, che ci permetta di esercitare una beneficenza più illuminata, e soprattutto più equamente ripartita di quanto oggi accade.

Prego quindi l'onorevole Brunialti di non insistere nella sua proposta.

BRUNIALTI. Non insisto e, come ho detto, mi limiterò a votare contro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ALESSIO, relatore. Dopo quanto ha detto l'onorevole ministro delle finanze, credo inutile aggiungere altre considerazioni.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Bru-

niali non insiste nella sua proposta. Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

TITOLO I.

Conferimenti dei banchi del lotto.

Art. 1.

La gestione dei banchi del lotto è affidata ai ricevitori. In mancanza e durante la sospensione dei ricevitori la gestione è affidata a reggenti.

Ricevitori e reggenti hanno l'obbligo di esercitare personalmente il banco in cui sono preposti. Tuttavia, per età avanzata, e, temporaneamente, in caso di comprovata malattia o di chiamata sotto le armi, i ricevitori possono farsi rappresentare da un commesso in qualità di gerente.

(È approvato).

Art. 2.

I banchi vacanti sono conferiti mediante concorsi per titoli: quelli con aggio non eccedente le lire 1,500 e metà di quelli fra le lire 1,500 e le 2,500 a favore dei commessi di carriera dei banchi del lotto (reggenti, gerenti, collettori e commessi); gli altri per promozione, a favore dei ricevitori personalmente esercenti.

Per potere concorrere ai banchi, i commessi devono aver prestato servizio stabile per un periodo minimo di:

due anni, se l'aggio del banco non supera le lire 1,000;

cinque anni, se l'aggio del banco non supera le lire 1,500;

dieci anni, se l'aggio del banco non supera le lire 2,000;

quindici anni, se l'aggio del banco non supera le lire 2,500.

A parità di titoli saranno preferiti i più anziani.

Parimenti, per poter concorrere a banchi di maggior reddito, i ricevitori devono aver servito in ogni banco per un periodo minimo di tre anni. L'aumento massimo conseguibile in ogni promozione non deve superare le lire 1,500.

Agli effetti dei concorsi l'aggio dei banchi s'intende determinato dalla media degli aggi lordi degli ultimi tre esercizi finanziari.

(È approvato).

Art. 3.

In caso di deserzione i concorsi sono ripetuti. Se la seconda prova fallisce, i banchi vengono rimessi in gara con una congrua diminuzione dei minimi requisiti di aggio e di servizio da parte degli aspiranti.

(È approvato).

Art. 4.

L'esame dei titoli dei concorrenti e la definizione dei concorsi per le nomine e promozioni dei ricevitori sono deferiti ad una Commissione centrale, le cui deliberazioni sono subordinate all'approvazione del ministro delle finanze.

Tale Commissione è presieduta da un consigliere di Stato, e composta: del direttore generale delle privative, del direttore capo della ragioneria delle finanze, del direttore capo della divisione del lotto e di un ricevitore del lotto di Roma, designato dai ricevitori del Regno in conformità delle norme da stabilirsi nel regolamento.

(È approvato).

Art. 5.

Le reggenze dei banchi sono concesse, per ordine di anzianità, ai commessi di carriera della provincia. Quelle però occasionate dalla morte del titolare sono di preferenza affidate alla vedova o, in mancanza, a uno dei figli del titolare medesimo.

Quando i commessi, all'uopo interpellati, rinuncino alla profferta reggenza, l'amministrazione può provvedere con altre idonee persone secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

(È approvato).

Art. 6.

Quando l'aggio lordo di un banco risulti inferiore alle lire 1,500, viene concesso, al termine di ogni esercizio finanziario, un supplemento esente da qualsiasi imposta o ritenuta, e ragguagliato al 10 per cento della somma occorrente per raggiungere le dette lire 1,500.

(È approvato).

Art. 7.

L'aggio di riscossione, oltre che sulle somme versate, viene corrisposto, nella misura fissata dall'articolo 3 della legge 20 luglio 1891 numero 498, anche sulle somme rimborsate ai giuocatori in seguito ad an-

nullamenti dovuti a cause fortuite o di forza maggiore, sempre quando sia da escludersi il dolo, la colpa o anche la semplice negligenza del gestore.

(È approvato).

Art. 8.

I vaglia postali, che i gestori dei banchi debbano procurarsi per la rimessa delle riscossioni settimanali del lotto alla tesoreria provinciale, sono dichiarati in franchigia.

(È approvato).

TITOLO II.

Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione.

Art. 9.

È istituita una Cassa di sovvenzioni per gl'impiegati e i superstiti degl'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione.

Essa è eretta in ente morale autonomo, con sede in Roma.

Lo statuto organico della Cassa sarà approvato con decreto reale, sentiti il Consiglio di previdenza e il Consiglio di Stato.

(È approvato).

Art. 10.

Il quinto degli aggi annualmente liquidati a ciascun banco del lotto, oltre le lire 1,500, viene attribuito alla Cassa sovvenzioni di cui all'articolo precedente, come ordinaria entrata annuale.

Agli effetti di questa disposizione le gestioni di ciascun ricevitore o reggente, inferiori ad un anno, sono ragguagliate ad anno intero.

Rimangono però invariate le disposizioni di cui al menzionato articolo 3 della legge 20 luglio 1891, n. 498.

(È approvato).

Art. 11.

Sulla Cassa sovvenzioni vengono concessi assegni vitalizi nelle proporzioni seguenti:

a) uno su quindici, agl'impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) nove su quindici, alle vedove senza pensione di impiegati civili dello Stato morti in attività di servizio;

c) quattro su quindici, alla prole orfana senza pensione (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) di impiegati civili dello Stato morti in attività di servizio;

d) uno su quindici, alle figlie nubili maggiorenni di impiegati civili dello Stato morti in pensione, purchè il matrimonio dell'autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo.

Sono considerati come verificatisi in servizio attivo la morte e il matrimonio avvenuti in disponibilità, in aspettativa per riduzione di ruoli, o in altra qualsiasi posizione speciale che la legge equipari allo stato di attività.

(È approvato).

Art. 12.

Gli assegni vitalizi non sono cedibili, nè sequestrabili. Essi vengono conferiti mediante concorsi per titoli da indirsi dalla direzione generale delle privative nel primo trimestre di ciascun esercizio finanziario.

Le istanze di concorso e i documenti che le corredano, sono dichiarati esenti dalle tasse di bollo.

(È approvato).

Art. 13.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni sulla Cassa sovvenzioni:

a) gl'impiegati e i loro superstiti, se titolari d'una rivendita di generi di privata;

b) le vedove che, alla morte del marito, nonentino un biennio intero di matrimonio, eccetto che esista prole anche postuma, o contro le quali sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per loro colpa;

c) gli orfani (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni), quando sia tuttora in vita nello stato vedovile la madre o la madrigna, salvo il diritto alla partecipazione dell'assegno per tutta la durata della età minore o dello stato nubile se essi, per legittima ragione, non abitino con la madre, o se avvenga la concessione a favore della madrigna.

Sono temporaneamente esclusi dallo stesso diritto:

d) gl'impiegati, nei primi due anni immediatamente successivi alla concessione

dell'indennità per una volta tanto ad essi attribuita;

e) le vedove e gli orfani, pei primi quattro anni immediatamente successivi alla concessione dell'indennità stessa.

(È approvato).

Art. 14.

Decadono dal godimento dell'assegno:

a) le vedove, se passino ad altre nozze;
b) gli orfani (figli minorenni), al raggiungere della maggiore età, o anche prima quando abbiano conseguito un pubblico impiego;

c) le orfane (figlie nubili anche se maggiorenni) se contraggono matrimonio, o anche prima quando abbiano conseguito un pubblico impiego.

(È approvato).

Art. 15.

Gli assegni alle vedove, ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono reversibili ai rispettivi figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni.

Quando per qualsiasi causa vengano a cessare dalla compartecipazione dell'assegno uno o più orfani ovvero una o più figlie nubili maggiorenni del comune autore, la concessione accresce agli altri.

(È approvato).

Art. 16.

La gestione della Cassa sovvenzioni è affidata alla Direzione generale delle private.

Nel bilancio di previsione dello Stato vengono iscritti due capitoli, l'uno per le entrate, l'altro per le spese della cassa.

Lo stanziamento della spesa viene variato in corrispondenza del graduale accertamento delle entrate.

Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio sono conservate fra i residui.

(È approvato).

Art. 17.

Gli assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni sono concessi dal ministro delle finanze su deliberazioni di una Commissione centrale presieduta da un consigliere di Stato e composta: di un rappresentante del Consiglio superiore del lavoro, di un rappresentante del Consiglio di previdenza, del direttore generale delle private, di un consigliere

della Corte d'appello di Roma, di un sostituto avvocato erariale all'Avvocatura generale e del direttore capo della divisione della beneficenza pubblica al Ministero dell'Interno.

I minimi e i massimi degli assegni sono stabiliti: in lire 250 e 800 per gl'impiegati, e in lire 150 e 500 per le loro vedove e i loro orfani, comprese, fra questi ultimi, le figlie nubili maggiorenni.

(È approvato).

Art. 18.

L'importo complessivo degli assegni da concedersi in ciascun esercizio finanziario deve essere limitato in guisa, da lasciare disponibile un decimo dell'entrata.

Le somme che risultino esuberanti alle necessità della Cassa sovvenzioni, tenuto conto anche delle prevedibili diminuzioni di entrata, vengono investite in rendita dello Stato.

Quando, esauriti gli avanzi degli esercizi precedenti, le entrate della Cassa risultino insufficienti a fronteggiar le spese, si provvede mediante una congrua alienazione di rendita e, occorrendo, mediante una proporzionale riduzione degli assegni in vigore.

(È approvato).

TITOLO III.

Fondo di previdenza per i ricevitori del lotto.

Art. 19.

Al « Monte vedovile dei ricevitori del lotto », di cui al regio decreto 8 marzo 1894, n. 110, e al « Consorzio toscano », di cui al granducale rescritto 17 dicembre 1851, è sostituito un « Fondo di previdenza per i ricevitori del lotto », al quale vengono trasferite, con le modalità da fissarsi nel regolamento, tutte le attività e passività dei due enti soppressi.

Al fondo di previdenza vengono ascritti tutti i ricevitori del lotto, ed i reggenti. Essi vi contribuiscono con una ritenuta generale, sul rispettivo aggio lordo, in misura non superiore al quattro per cento.

Oltre le multe disciplinari, di cui alla legge 22 dicembre 1895, n. 712, sono devoluti al fondo stesso i proventi eventuali del lotto.

(È approvato).

Art. 20.

Il fondo di previdenza è unicamente destinato a corrispondere assegni continuativi alle vedove e agli orfani (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) dei ricevitori del lotto.

Tuttavia, consentendolo le condizioni del fondo, possono pure essere concessi assegni straordinari.

Il fondo è amministrato da una Commissione centrale, presieduta da un consigliere di Stato, e composta: di un rappresentante del Consiglio di previdenza, del direttore generale delle privative, di un sostituto avvocato erariale dell'Avvocatura generale, del direttore capo della divisione del lotto e di due ricevitori del lotto di Roma, designati com'è detto all'articolo 4.

Sono estese al fondo di previdenza le disposizioni dell'articolo 16.

(È approvato).

Art. 21.

Con regolamento speciale, da approvarsi per decreto reale sentiti il Consiglio di previdenza e il Consiglio di Stato, sarà provveduto a quanto occorre per il funzionamento del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto e per la determinazione delle misure degli assegni e dei requisiti necessari per fruirne.

Col detto regolamento sarà pure disciplinato il passaggio dall'attuale al nuovo regime, con che:

a) i ricevitori in servizio all'attuazione della presente legge vengano assoggettati alla ritenuta generale di cui all'articolo 18 e contemporaneamente esonerati da quelle onde si trovino gravati a favore del monte vedovile e del consorzio toscano;

b) il periodo di iscrizione all'uno o all'altro di tali istituti venga considerato utile per la nuova istituzione.

(È approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 22.

Agli attuali ricevitori del lotto, sino a che non vengano promossi ad altri banchi, non saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 10. Essi non potranno però concorrere a banchi di maggior reddito, quando non geriscano personalmente.

La facoltà di valersi d'un commesso in qualità di gerente verrà tuttavia conser-

vata agli attuali ricevitori che non provengano dai commessi di carriera, anche all'infuori dei casi tassativamente specificati nell'articolo 1.

(È approvato).

Art. 23.

Ai semplici effetti dell'ammissione ai concorsi, si accrescerà d'un quarto la parte di aggio lordo eccedente le lire 1,500 a tutti gli attuali ricevitori, sino a quando non siano loro applicabili le disposizioni dell'articolo 10.

(È approvato).

Art. 24.

Per cinque anni, a decorrere dall'attuazione della presente legge, gli assegni sulla Cassa sovvenzioni saranno conferiti, mediante concorsi per titoli, nelle proporzioni seguenti:

a) uno su venti, agl'impiegati di cui alla lettera a dell'articolo 11;

b) nove su venti, alle vedove di cui alla lettera b;

c) quattro su venti, alla prole orfana, di cui alla lettera c;

d) uno su venti, alle figlie nubili maggiorenni di cui alla lettera d;

e) cinque su venti, ai benemeriti dell'unità e indipendenza nazionale e alle loro vedove e prole orfana (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni).

Agli utenti indicati alla lettera e saranno applicabili, per analogia, le disposizioni ed esclusioni stabilite per gl'impiegati e loro superstiti con gli articoli 12, 13, 14, 15 e 17. Essi saranno inoltre esclusi dal diritto di concorrere agli assegni, quando siano provvisti di pensione a carico del bilancio dello Stato, fatta però eccezione delle pensioni straordinarie.

(È approvato).

Art. 25.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare, sia fra di loro, sia col codice penale, le disposizioni della presente legge e di quelle precedenti, tuttora in vigore, riguardanti il lotto, e a raccoglierle in unico testo.

(È approvato).

Art. 26.

Con regolamento da approvarsi per regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a quanto occorre per l'e-

secuzione della presente legge. Con lo stesso regolamento, e in coordinazione alla legge medesima, potrà essere modificata la circoscrizione compartimentale del lotto e dei relativi uffici direttivi.

Col suddetto regio decreto sarà fissato il giorno in cui dovranno entrare in vigore le disposizioni della presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Riforma dei ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riforma dei ruoli organici dei personali dipendenti del Ministero del tesoro.

Si dia lettura del disegno di legge.

VISOCCHI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 452-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta ed ha facoltà di parlare l'onorevole Codacci-Pisanelli.

CODACCI-PISANELLI. La Giunta del bilancio, riconoscendo l'opportunità e l'urgenza di questo disegno di legge, lo ha portato innanzi alla Camera con la maggiore sollecitudine. E l'opera lodevole non deve ora essere neutralizzata o compromessa da una lunga discussione. Sarò quindi brevissimo.

La Giunta del bilancio ha migliorato, su più punti, il disegno di legge, apportandovi degli emendamenti, che, a mio avviso, gioverà accogliere, fatta eccezione di tre, sui quali intratterrò brevemente la Camera.

Il primo di essi riguarda la rinnovazione del personale amministrativo e di ragioneria del Ministero; ed è il più importante, come quello che ha maggiore influenza sull'avvenire dell'amministrazione del tesoro.

Si contrappongono due sistemi. Quello proposto dal Ministero vuole un concorso tra i vicesegretari d'Intendenza, giudicato da una Commissione la quale offra le maggiori garanzie di competenza e d'imparzialità. L'altro sistema, proposto dalla Giunta del bilancio, pure accettando il concetto del Governo, di eliminare dall'Amministrazione centrale il volontariato, vuole che i posti di vicesegretario nel Ministero siano conferiti a scelta ai vicesegretari delle Intendenze e delle Delegazioni. Per il timore che la preparazione al concorso sottragga tempo e lavoro al servizio, si consacra una scon-

finata potestà ministeriale e si estendono alle Finanze quei pericoli e quei sospetti che l'onorevole Luzzatti ed io volevamo eliminare dal campo del Tesoro.

Queste ragioni, esposte brevemente, bastano a dimostrare che sul punto in esame il progetto ministeriale è preferibile a quello della Commissione del bilancio.

Il secondo punto, su cui dissento dalla Giunta, riguarda la proporzione fra le classi dei segretari amministrativi. La tabella allegata al disegno di legge ministeriale, partendo dalle norme e dai criteri in vigore, secondo i quali al posto di caposezione devono arrivare soltanto i funzionari idonei alle funzioni direttive, assegnava quaranta posti alla prima classe (lire 4,000) e trentuno a ciascuna delle altre due (lire 3500 e 3000). Così chi arriva al posto di segretario di prima e non ha il merito necessario per essere promosso caposezione, può restarvi tranquillo con uno stipendio sufficiente a una vita modesta; e chi può aspirare a maggior altezza non è impedito, nella ulteriore carriera, dall'ingombro che gli impromovibili a caposezione costituiscono nella prima classe dei segretari. È questa la ragione per la quale sembrò a noi che la prima classe dovesse essere più numerosa delle altre. Non giova neanche, secondo il mio modo di vedere, alterare la equa proporzione che il progetto ministeriale stabiliva, con soddisfazione degli interessati, tra i posti amministrativi e quelli di ragioneria.

Io, quindi, insisterei perchè fosse approvata la tabella A così come era proposta dal Ministero.

Il terzo ed ultimo punto di dissenso riguarda gli economi. La questione è troppo grave per poter essere trattata ora. Ma l'accennerò. L'onorevole Luzzatti ed io non volemmo chiedere al Parlamento quei pieni poteri, che in occasioni simili furono da altri domandati e ottenuti. I pieni poteri degenerano troppo facilmente in arbitrio e nuociono anche a chi n'è investito. Avendo delle posizioni individuali da sistemare, noi preferimmo d'indicare chiaramente al Parlamento con chiare disposizioni o con apposite note alle tabelle, le misure di carattere particolare che ritenevamo eque ed opportune. E la Giunta del bilancio le ha accolte tutte, meno quelle concernenti i due egregi economi che il Tesoro ha, per sua fortuna.

Al valoroso economo del Ministero, del quale tutti i ministri e tutti i sottosegretari del tesoro hanno riconosciuto e pregiato l'operaleale e proficua, noi proponevamo di

confermare il grado di economo, portandone la retribuzione a lire 6000, che già gode, ma che per lire 1000, essendo un'indennità, non è computabile agli effetti della pensione.

Per l'economista-cassiere del debito pubblico noi istituivamo un posto a lire 4500. L'economista del debito pubblico, oltre le funzioni proprie ad ogni economo, ha l'incarico di provvedere agli acquisti e alle alienazioni di rendita per conto dell'Amministrazione. Nell'ultimo esercizio queste operazioni hanno raggiunto quasi il milione e probabilmente lo sorpasseranno nell'anno in corso. La legge della conversione viene, poi, ad accrescere il lavoro e la responsabilità di questo funzionario; il quale ha una cauzione di lire 8000, è un vero agente contabile e rende conto giudiziale alla Corte dei conti.

Ad entrambe queste proposte si oppone la Giunta del bilancio, perchè essa vagheggia l'idea dell'economista a turno. Siffatto sistema potrà offrire qualche tenue, apparente, vantaggio; ma presenta, secondo me, grandissimi inconvenienti. Il posto di economista è un posto di combattimento. Bisogna che l'economista viva e rimanga a lungo nell'ambiente nel quale deve agire. Egli deve conoscere bene le ditte e le persone con le quali tratta e spesso lotta. Adottato il turno, ad ogni mutamento, i fornitori rinnoverebbero le mosse e i tentativi, che di fronte ad un economista esperto ed accorto non ripetono più. A mio avviso, col sistema del turno, gli interessi dell'Amministrazione spesso non sarebbero così ben tutelati, come possono esserlo da economisti stabili, onesti e operosi.

Quando e dove si dubiti della persona, non mancano sindacati e controlli, per far valere la responsabilità.

Io quindi insisterei perchè non si accettasse questa modificazione. Se ad eliminarla non si potesse arrivare, farei voti che all'economista del Ministero fosse concesso un posto di capodivisione di ragioneria, cui fu dichiarato idoneo, e all'economista del debito pubblico uno dei nuovi posti di caposezione di ragioneria.

Un'ultima osservazione e raccomandazione debbo rivolgere alla Camera, al presidente della Giunta ed al Governo. Vi sono alcuni giovani impiegati d'ordine che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza. Consentiamo a costoro, in via transitoria, di essere ammessi, una volta tanto e non oltre una certa data, al concorso per i posti di vicesegretario nell'Amministrazione centrale.

E così son giunto alla fine. Concludo ma-

nifestando la fiducia che da un lato la Giunta generale del bilancio e dall'altro l'onorevole ministro del tesoro vogliano sui tre punti da me indicati cercare di avvicinarsi, quanto più sia possibile, al disegno di legge Luzzatti, cui ha collaborato la parte migliore dell'Amministrazione centrale del tesoro.

PRESIDENTE. L'onorevole Pasqualino-Vassallo ha facoltà di parlare.

(Non è presente).

Perde l'iscrizione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mantica il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, considerato che il nuovo organico arreca un così lieve miglioramento ai funzionari dei gradi inferiori del personale appartenente alle ragionerie delle Intendenze, da non impedire che essi rimangano per oltre dodici anni col medesimo stipendio, invita il ministro a volere entro il corrente anno provvedere alla definitiva sistemazione di questo personale, facendo concorrere nella spesa l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, che del lavoro di esso si giova ».

MANTICA. Il mio ordine del giorno è così chiaro che non occorre spiegarlo lungamente. Poichè i vantaggi arrecati con questo organico ai funzionari di ragioneria delle Intendenze, che si trovano nella peggiore condizione, sono molto inferiori a quelli che si arrecano ai funzionari di altre categorie, dipendenti o facenti parte del Ministero del tesoro, e che si trovano in migliori condizioni, vorrei semplicemente che dalla nostra discussione uscisse almeno questa affermazione, che concorda con ciò, che scriveva nella sua relazione il ministro del tesoro, onorevole Luzzatti, il quale accennava a colmare solo parzialmente, nei limiti consentiti dal bilancio, le lacune, che erano in questa parte dell'Amministrazione. A concorrere alla maggiore spesa occorrente a sistemare convenientemente questo personale dovrebbe essere chiamata anche la Cassa depositi e prestiti, la quale non dà oggi un contributo proporzionale al servizio, che la Amministrazione ad essa presta.

Ho qui dati sufficienti, che, se l'onorevole Presidente e la Camera me lo consentiranno, allegherò a queste poche parole, per dimostrare la verità di quanto dico. I dati sono evidenti, e da essi risulta come la Cassa depositi e prestiti paga oggi poco più di un terzo di quello, che equamente do-

vrebbe pagare come concorso in questa spesa. Quindi spero che la Commissione e l'onorevole ministro non vorranno per ora rifiutare le benevole parole, che sono nel mio ordine del giorno, in anticipo e provvisorio, snrogato di quella maggior somma, che non si può accordare a questa parte dell'Amministrazione.

Convien rilevare che il servizio dell'Amministrazione centrale della Cassa depositi e prestiti presso le Intendenze di finanza è andato da molti anni sempre più aumentando per l'incremento continuo dei depositi, che ha seguito lo sviluppo dei pubblici servizi e dell'economia nazionale.

Dalle relazioni annuali pubblicate dalla detta Amministrazione vediamo infatti che, mentre al 30 giugno 1889 i depositi presso le Intendenze erano 87,211, al 31 dicembre 1894 salivano a 109,252 per raggiungere al 31 dicembre 1904 il numero di 153,504.

All'aumento del servizio corrisponde anche l'aumento del personale che vi attende: da un'inchiesta fatta è risultato che in venti delle principali Intendenze sono attualmente adibiti al servizio di detta Cassa 31 segretari, 29 vice segretari, e 36 ufficiali d'ordine e di scrittura.

Ora, aggiungendo a questi 96 impiegati almeno altri 60 funzionari che compiono lo stesso servizio nelle altre Intendenze di minore importanza, vediamo che non meno di 116 impiegati attendono esclusivamente al servizio di questa Amministrazione autonoma.

Ragguagliando il loro stipendio medio a lire 2200, abbiamo che lo Stato per tutte le Intendenze sopporta una spesa certo non minore a lire 343,200 mentre la Cassa dal 1876 ad oggi non rimborsa che annue lire 140,000.

I fondi per far fronte alla maggior spesa, che importerebbe la richiesta riforma dell'organico degli impiegati di ragioneria delle Intendenze, dovrebbero quindi essere ottenuti con chiedere un maggiore e più equo contributo alla Cassa depositi e prestiti per il personale delle Intendenze.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ABIGNENTE, relatore. Credo che questa non sia l'ora di fare discorsi, se veramente si vuole approvare la legge.

Quindi rispondo telegraficamente all'onorevole Codacci-Pisanelli sui tre punti, sui quali si è intrattenuto.

Sul primo punto, che riguarda gli esami, la Giunta generale del bilancio, visto che i

funzionari, che entrano in questa carriera, devono fare un primo esame per entrare in carriera...

COSACCI-PISANELLI. Non ci sono più! **PRESIDENTE.** Non interrompa!

ABIGNENTE, relatore. ...e poi devono fare un altro esame per la nomina a segretario, il pretenderne da essi un terzo per la promozione a vicesegretari potrebbe essere un errore. La Giunta generale si è preoccupata di ciò, perchè, esigendo troppi esami, naturalmente i funzionari dello Stato finiscono con non servire più lo Stato, ma con servire se stessi, perchè dovranno continuamente occuparsi a prepararsi ai concorsi. Questa è stata l'unica considerazione della Giunta generale del bilancio. La Camera deciderà sul dissenso.

Sul secondo punto, che riguarda il numero dei posti di segretario, la Giunta generale del bilancio si è preoccupata di quanto la Camera ha spessissimo discusso e desiderato, e di quanto la Giunta generale del bilancio ha sempre manifestato, cioè che si facesse più larga base di posti nelle classi inferiori e meno per le classi superiori.

Invece nel disegno di legge ministeriale si inverte la proporzione. E quindi la Giunta generale del bilancio, ha proposto un temperamento ed ai numeri della tabella 34, 34 e 34 ha sostituito 36, 33 e 33. La Giunta vi dice semplicemente le ragioni che l'hanno guidata a fare ciò! La Camera deciderà.

In ordine alla terza questione, quella dell'economista, la Giunta generale si preoccupò di un certo carattere *ad personam* di alcuni provvedimenti, indicati con *asterischi* nelle tabelle.

Per quali ragioni la Giunta ha creduto di sopprimere alcuni fra questi asterischi? È stata guidata da questo concetto: gli asterischi, che erano inseriti nella tabella, facevano insinuare l'idea, che io respingo, che ci fossero provvedimenti di favoritismo personale. E fu perciò che si volle studiare tali provvedimenti.

Per la parte, che riguarda i nostri delegati all'estero, è stata perfettamente esaminata la loro condizione, ed è stato riconosciuto che a quest'ora avrebbero già avuto il posto, che conseguirebbero in virtù di questa legge.

Quindi non si fa loro alcun favore; anzi si farebbe loro un torto se non si accettassero que' provvedimenti, poichè i delegati, se stanno all'estero per nostro servizio, non debbono risentirne danno nella carriera.

Quanto all'economista, non si è creduto di

poter accettare quanto proponeva il Ministero, non perchè non si tenga in pregio l'opera dell'economista, di cui si tratta, che è pregiatissima, e che è persona superiore ed è ammirata da tutti per l'opera sua; ma sol perchè non si volle istituito nel Ministero del tesoro un posto di economista retribuito diversamente da quello che in tutte le altre amministrazioni dello Stato, potendo ciò indurre nuove sproporzioni e nuove aspirazioni, poichè tutti gli economisti pretenderanno lo stesso trattamento.

Però la Giunta generale del bilancio ha sottoposto ancora al Ministero, nella sua relazione, questo concetto che, cioè, non manca al ministro il modo di rimeritare questi benemeriti funzionari, e così gli altri, che si trovano nella identica condizione.

Credo così di avere risposto alle osservazioni dell'onorevole Codacci-Pisanelli.

Quanto all'onorevole Mantica, lo prego di non insistere nel suo ordine del giorno, perchè noi troppo facciamo assegnamento sulla Cassa depositi e prestiti.

D'altra parte non è opportuno in questa sede discutere sulla compagine economica di questo disegno di legge.

È meglio non discuterla, perchè la Commissione s'è resa ragione della cosa, delle cifre, ecc. E, ripeto, allo stato attuale sarebbe il caso di rinviare l'approvazione di questo disegno di legge, se volessimo discutere questa parte. E poichè anche noi desideriamo che questa legge giunga in porto, perciò mi taccio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

MAJORANA ANGELO, ministro del tesoro. Io sono grato alla Giunta generale del bilancio, che ha di molto agevolato il compito del Parlamento, nell'approvazione del presente organico. Accetto quindi il disegno di legge della Giunta generale del bilancio: salvo in alcuni punti, di cui, con la stessa brevità telegrafica del relatore, darò conto alla Camera.

Quanto agli esami credo che essi sieno una necessità; ma v'è una via di mezzo da seguire, fra il sistema, del disegno di legge ministeriale, quale cioè fu presentato dal precedente Ministero e quello della Commissione: vale a dire si può stabilire che un terzo dei posti sia riservato al concorso...

RUBINI, presidente della Giunta generale del bilancio. Accettiamo.

MAJORANA ANGELO, ministro del tesoro. ... (perchè ci sono giovani valenti che hanno diritto di andare avanti) e due terzi

siano conferiti per anzianità ma con opportune garanzie, sottoponendo cioè gli aspiranti ad un esame di titoli che non sia però di concorso.

E son lieto che su questo punto siamo d'accordo; voglio sperare che saremo anche d'accordo sulla questione dei segretari.

Quantunque il relatore abbia accennato ad una questione di massima (vi sono dicesi molti posti alla base della piramide e meno all'alto) io credo che nel caso speciale possiamo seguire il testo ministeriale, il quale, non tanto per ragioni di massima, quanto per la valutazione delle condizioni di fatto di quella amministrazione, contiene proposte che sono armoniche così per la carriera di ragioneria come per quella amministrativa.

Io non isvelerò nessun segreto, se dirò che, preoccupato delle osservazioni della Giunta del bilancio, ho cercato di entrare nel suo ordine di idee. Ma, all'atto pratico quando ho dovuto cercare di conciliare le ragioni della carriera amministrativa con quelle della carriera di ragioneria, mi sono trovato in tali difficoltà, da dover confessare: ma dunque il primo sistema, quello presentato dal mio predecessore, è migliore, anche perchè è informato alla doverosa valutazione di benemeritenze concrete di un'amministrazione che sempre ha fatto il suo dovere!

Creda pertanto onorevole relatore: nessuna questione di massima è pregiudicata: approviamo tranquillamente le modificazioni che presenterò nella tabella, e che non significano se non tornare alla tabella precedente, ed andiamo avanti.

Alla stessa maniera, per ciò che si riferisce all'economista, vorrei pregare la Giunta del bilancio di consentire che si ristabilisca l'annotazione che c'era prima, cioè l'asterisco...

RUBINI, presidente della Giunta generale del bilancio. Non per l'economista generale.

MAJORANA ANGELO, ministro del tesoro. Parlo dell'economista della direzione generale del Debito pubblico e dell'asterisco della lettera A, dove si parla dei capi-sezione, e si dice: uno dei posti di capo-sezione di seconda classe di ragioneria di nuova istituzione è assegnato all'economista generale del Debito pubblico.

È indiscutibile che quella Direzione generale merita ogni benevolo riguardo da parte della Giunta generale del bilancio. (*Segni di assenso del relatore.*)

L'assenso, pronto e tacito, della Commis-

sione del bilancio, mi fa sicuro che anche nell'articolo 3 (sulla tabella) saremo d'accordo. Approviamolo dunque e in questa maniera renderemo omaggio ad un'amministrazione che ha sempre benemeritato del paese e che anche oggi nel solenne momento della grande operazione che si sta compiendo, renderà ancora, ne sono sicuro, al paese servizi eminenti.

PRESIDENTE. Non accetta l'ordine del giorno Mantica, onorevole ministro?

MAJORANA ANGELO, *ministro del tesoro*. Mi associo alle osservazioni dell'onorevole Abignente, e prego l'onorevole Mantica di ritirare il suo ordine del giorno, pur soggiungendo che in tutto ciò che è parte discrezionale, per la esecuzione della legge presente il Governo in quanto gli fosse possibile non mancherebbe di ispirarsi ai concetti esposti dall'onorevole Mantica...

MANTICA. Spero che il ministro applichi questi concetti in una futura legge.

PRESIDENTE. La discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1906 i ruoli organici del personale del Ministero del tesoro, dell'Ispettorato generale per la vigilanza sugli istituti di emissione, d'ordine e di servizio delle avvocature erariali; di ragioneria delle intendenze di finanza; delle delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo sono stabiliti, rispettivamente, in conformità delle tabelle A, B, C, D ed E annesse alla presente legge.

Leggo ora le tabelle a cui si riferisce questo articolo, avvertendo che in esse sono state introdotte alcune modificazioni:

Tabella A.

Ruolo organico del personale del Ministero del tesoro.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivamente	
Ministro	—	1	1	25,000	25,000	25,000
So to Segretario di Stato	—	1	1	10,000	10,000	10,000
Totale . . .			2			35,000
Carriera amministrativa.						
Direttori Generali	—	3	3	9,000	27,000	27,000
Ispettori Generali	—	5	5	8,000	40,000	40,000
Direttori Capi di Divisione	1 ^a	10	20	7,000	70,000	130,000
Id. id.	2 ^a	10		6,000	60,000	
Capi Sezione	1 ^a	19	(a) 38	5,000	95,000	180,500
Id.	2 ^a	19		4,500	85,500	
Segretari	1 ^a	40		4,000	160,000	
Id.	2 ^a	31	(a) 102	3,500	108,500	361,500
Id.	3 ^a	31		3,000	93,000	
Vice Segretari	1 ^a	25		2,500	62,500	
Id.	2 ^a	12	47	2,000	24,000	101,500
Id.	3 ^a	10		1,500	15,000	
Volontari	unica	15	15	—	—	—
Totale			230			840,500

(a) Due posti di Capo Sezione di seconda classe saranno conferiti ai delegati del Tesoro di Parigi e Berlino e due posti di segretario di terza classe ai due vice-delegati nelle stesse sedi.

Segue Tabella A.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivamente	
Carriera di ragioneria.						
Ragioniere Generale	—	1	1	9,000	9,000	9,000
Ispettore Generale	—	1	1	8,000	8,000	8,000
Direttori Capi di ragioneria e Ispettori	1 ^a	7	14	7,000	49,000	91,000
Id. id. id.	2 ^a	7		6,000	42,000	
Capi Sezione e Vice-Ispettori	1 ^a	11	(a) 21	5,000	55,000	100,000
Capi-Sezione	2 ^a	10		4,500	45,000	
Segretari	1 ^a	26	(b) 60	4,000	104,000	214,500
Id.	2 ^a	17		3,500	59,500	
Id.	3 ^a	17		3,000	51,000	
Vice Segretari	1 ^a	15	(c) 38	2,500	37,500	78,500
Id.	2 ^a	13		2,000	26,000	
Id.	3 ^a	10		1,500	15,000	
Volontari	unica	10	10	—	—	—
Totale			145			501,000
Bibliotecario	—	1	1	4,000	4,000	4,000

(a) Uno dei posti di Capo Sezione di 2^a classe di ragioneria di nuova istituzione è assegnato all'economocassiere del debito pubblico.

(b) Un posto di segretario di ragioneria di 3^a classe sarà conferito al segretario di ragioneria delle Intendenze di finanza attualmente distaccato al Ministero.

(c) Un posto di Vice-Segretario di ragioneria di 2^a classe sarà conferito al Vice-Segretario di 2^a classe nelle Delegazioni del Tesoro, attualmente distaccato alla Direzione Generale del Tesoro.

Segue Tabella A.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivamente	
Carriera d'ordine.						
Archivisti Capi	—	7	7	4,000	28,000	28,000
Archivisti	1ª	40	130	3,500	140,000	403,000
Id.	2ª	40		3,200	128,000	
Id.	3ª	50		2,700	135,000	
Ufficiali d'ordine	1ª	100	200	2,200	220,000	388,000
Id.	2ª	60		1,800	108,000	
Id.	3ª	40		1,500	60,000	
Ufficiali d'ordine di classe transitoria	unica	121	121	1,200	145,200	145,200
Totale			458			964,200
Personale di servizio			155			183,600

RIEPILOGO.

	Numero	Lire
Ministro e Sotto Segretario di Stato	2	35,000
Carriera amministrativa	230	840,500
Carriera di ragioneria	145	501,000
Bibliotecario	1	4,000
Carriera d'ordine	458	964,200
Totale	836	2,344,700
Personale di servizio	155	183,600
	991	2,528,300

Tabella B.

**Ruolo organico dell'Ispettorato generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione
sui servizi del Tesoro, e sulle opere di risanamento della città di Napoli.**

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	ndiviale	complessivo	
Personale degli Ispettori						
Ispettore generale	—	1	1	9,000	9,000	9,000
Vice Ispettore generale (1)	—	1	1	8,000	8,000	8,000
Ispettori	1ª	6	10 (a)	7,000	42,000 24,000	66,000
Ispettori	2ª	4				
Ispettori	3ª	—				
			12			83,000
Personale dell'Ufficio di segreteria appartenente ai ruoli del Ministero del tesoro.						
N. 1 Capo-Sezione di Ragioneria.						
» 2 Segretari amministrativi.						
» 2 Segretari di ragioneria.						
» 1 Archivista.						
» 3 Ufficiali d'ordine.						
N. 9						

(1) Resta soppressa la indennità di carica in lire 500, assegnata al vice Ispettore generale.

(a) Nella attuazione delle presenti tabelle organiche, un posto di Ispettore di 2ª classe sarà conferito all'attuale Capo dell'Ufficio di segreteria dell'Ispettorato Generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.

Tabella C.

Ruolo organico del personale d'ordine e di servizio delle Regie Avvocature erariali.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Archivista capo.	—	1	1	4,000	4,000	4,000
Archivisti	1ª	6	18 (a)	3,500	21,000	56,400
Archivisti	2ª	6		3,200	19,200	
Archivisti	3ª	6		2,700	16,200	
Applicati	1ª	11	33	2,200	24,200	60,500
Applicati	2ª	11		1,800	19,800	
Applicati	3ª	11		1,500	16,500	
			52			120,900
Uscieri	1ª	8	27	1,300	10,400	32,300
Uscieri	2ª	10		1,200	12,000	
Uscieri	3ª	9		1,100	9,900	
			79			158,200

(a) Uno dei posti di nuova istituzione nella 1ª classe degli archivisti sarà conferito all'attuale commesso di procura, il cui posto viene soppresso col presente ruolo organico.

Tabella D.

Ruolo organico del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Ispettori di Ragioneria per le Intendenze di Finanza	—	3	3	6,000	18,000	18,000
Primi ragionieri	1ª	35	69	5,000	175,000	328,000
Primi ragionieri	2ª	34		4,500	153,000	
Segretari	1ª	55	165	4,000	220,000	577,500
Segretari	2ª	55		3,500	192,500	
Segretari	3ª	55		3,000	165,000	
Vice-segretari	1ª	100	225	2,500	250,000	480,000
Vice-segretari	2ª	85		2,000	170,000	
Vice-segretari	3ª	40		1,500	60,000	
Volontari	unica	40	40	—	—	—
			502			1,403,500
Ufficiali di scrittura	1ª	40	265	3,000	120,000	579,000
Ufficiali di scrittura	2ª	60		2,500	150,000	
Ufficiali di scrittura	3ª	60		2,200	132,000	
Ufficiali di scrittura	4ª	65		1,800	117,000	
Ufficiali di scrittura	5ª	40		1,500	60,000	
			265			579,000
Magazzinieri economi	1ª	18	43	3,000	54,000	112,500
Magazzinieri economi	2ª	17		2,500	42,500	
Magazzinieri economi	3ª	8		2,000	16,000	
			43			112,500
Totale generale.			810			2,095,000

Tabella E.

Ruolo organico del personale delle Delegazioni del Tesoro e di gestione e controllo.

G R A D O	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa	Totale
		per classe	Totale	individuale	complessivo		
Tesoriere centrale	—	1	1	7,000	7,000	7,000	
Agente contabile dei titoli di debito pubblico	—	1	1	7,000	7,000	7,000	
Controllore capo della Tesoreria centrale	—	1	1	6,000	6,000	6,000	
Delegati del Tesoro e controllori capi (1)	1 ^a	38	76	5,000	190,000	361,000	
Id. id.	2 ^a	38		4,500	171,000		
Segretari di delegazione, Controllori e cassieri	1 ^a	32	100	4,000	128,000	348,000	
Id.	2 ^a	32		3,500	112,000		
Id.	3 ^a	36		3,000	108,000		
Vice segretari di delegazione, Controllori e cassieri	1 ^a	67	150	2,500	167,500	317,000	
Id.	2 ^a	50		2,000	100,000		
Vice segretari di Delegazione e aiuti cassieri	3 ^a	33		1,500	49,500		
						1,046,000	1,046,000
Volontari	—	20	20	»	»	»	
Ufficiali di Delegazione	1 ^a	10	80	3,000	30,000	161,500	
Id.	2 ^a	10		2,500	25,000		
Id.	3 ^a	15		2,200	33,000		
Id.	4 ^a	20		1,800	36,000		
Id.	5 ^a	25		1,500	37,500		
Ufficiali di classe transitoria	—	113	—	1,200	»	»	
Uscieri	1 ^a	3	12	1,300	3,900	13,500	
Id.	2 ^a	3		1,200	3,600		
Id.	3 ^a	2		1,100	2,200		
Id.	4 ^a	2		1,000	2,000		
Id.	5 ^a	2		900	1,800		
			441				1,221,000

(1) Tre delegati del Tesoro sono incaricati delle funzioni di cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato, di magazzinoiere dell'officina delle carte valori, di tesoriere della Zecca. Il cassiere speciale ha lo stipendio di lire 5,000.

Metto a partito l'articolo primo con le tabelle che ho letto.

(È approvato).

Art. 2.

Le ispezioni da eseguirsi presso le ragioniere delle Amministrazioni centrali in adempimento di quanto prescrive l'articolo 20 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato, e quelle delle Intendenze di finanza, mediante gli ispettori e i vice-ispettori di cui le tabelle A e D annesse alla presente legge, saranno ordinate in modo che ciascuno dei detti uffici venga sottoposto a una prima verifica nel triennio dal 1906-1907 al 1908-909 e successivamente a periodi non maggiori di due anni.

Il Governo del Re statuirà le norme, che regoleranno le ispezioni, con decreto reale.

(È approvato).

Art. 3.

Dopo che tutti i candidati riusciti vincitori e quelli risultati idonei negli esami di concorso per i posti di volontario amministrativo e di ragioneria nel Ministero, indetti, rispettivamente, con i decreti ministeriali 30 aprile 1905, nn. 3333 e 3334, avranno conseguita la nomina a volontario e successivamente quella ad impiego retribuito, i posti di volontario e quello di vice segretario di 3ª classe nelle rispettive carriere, a misura che si renderanno vacanti, saranno convertiti con decreto reale:

a) per la carriera amministrativa: in 15 posti di vicesegretario di 1ª classe e 10 di 2ª;

b) per la carriera di ragioneria: in 14 posti di vicesegretario di 1ª classe e 6 di 2ª.

A questo punto il Governo propone la seguente modificazione:

« I posti che resteranno scoperti nella seconda classe dei vicesegretari dopo la soppressione della classe 3ª saranno conferiti per due terzi a scelta e in base alle note personali, all'anzianità e ai titoli di studio, per la carriera amministrativa ai vicesegretari amministrativi di 2ª e 3ª classe delle Intendenze di finanza che abbiano la laurea in giurisprudenza e per la carriera di ragioneria ai vicesegretari di 2ª e 3ª classe di ragioneria delle Intendenze medesime e delle Delegazioni del tesoro.

« Per l'altro terzo saranno conferiti mediante esame di concorso per la carriera amministrativa ai vicesegretari amministrativi di 2ª e 3ª classe delle Intendenze di

finanza che abbiano la laurea in giurisprudenza e per la carriera di ragioneria ai vicesegretari di 2ª e 3ª classe di ragioneria delle Intendenze medesime e delle Delegazioni del tesoro.

« Il giudizio così per la promozione a scelta come per i concorsi sarà dato da una Commissione composta:

per la carriera amministrativa, di un consigliere di Stato che la presiede, di un consigliere d'appello, di un vice avvocato erariale, di un professore ordinario di Università e di un direttore capo divisione del Ministero;

per la carriera di ragioneria, di un consigliere della Corte dei conti, come presidente, dell'ispettore generale di ragioneria del Ministero del tesoro, di un referendario della Corte dei conti, di un professore ordinario di Università e di un professore di ragioneria o di matematica.

« Le funzioni di segretario di ciascuna delle Commissioni saranno affidate ad un impiegato del Ministero del tesoro di grado non inferiore a quello di segretario.

« Le altre norme dei due concorsi verranno stabilite con decreto reale, udito il Consiglio di Stato ».

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Mantica.

MANTICA. Richiamo l'attenzione del ministro e della Commissione sopra due dati di fatto.

Lodo la Commissione di aver sostituito il concetto dell'esperienza e della scelta a quello dell'esame, per il passaggio dei funzionari dalle Intendenze al Ministero, e di aver modificato, secondo la proposta testè fatta dall'onorevole ministro, il concetto affermato.

Ma le modificazioni, portate al testo ministeriale, ch'io vorrei ripristinate, provengono dal non aver la Commissione tenuto conto di due dati di fatto, che forse non le erano noti. Essa credeva che tutti coloro, che avessero concorso e fossero stati dichiarati idonei, lo fossero per l'Amministrazione centrale. Ora ciò non è.

Ho qui il testo del decreto ministeriale del 30 aprile 1905, da cui risulta come il concorso fosse stato bandito per 50 posti, di cui dieci per l'Amministrazione centrale, 20 per le ragioniere delle Intendenze, e 20 per le Delegazioni del tesoro. Quindi questi idonei non hanno diritto ad esser chiamati al Ministero. Se aspettate che vengano chiamati questi volontari non aventi diritto prima dei vice segretari, che chia-

merete dalle Intendenze, farete il contrario di quello, che vi proponevate. Non chiamerete i più esperti, ma coloro, che, non avendo ancora prestato servizio, non hanno acquistato ancora l'esperienza, che avete affermata necessaria per andare al Ministero. E poi v'ha un altro fatto. Nel Ministero i vicesegretari, che sono oggi in graduatoria per essere promossi a segretari, non sono che tre o quattro; cosicchè, se metterete oggi questi volontari al Ministero, invece di chiamare i vicesegretari delle Intendenze, dovrete o aspettare molti anni, per fare un nuovo concorso, cioè fino a tanto che i volontari giungano a quel grado, che permetta loro di prender parte a cotesto concorso, o fare dei concorsi irrisori, che non potranno darvi risultati soddisfacenti, mancando la quantità e la qualità dei concorrenti. Ciò non accadrebbe se si chiamassero i vicesegretari anziani delle intendenze al Ministero (in vece dei volontari) perchè essi sarebbero in condizione di concorrere con gli altri, che già vi sono.

Cosicchè, non accettando la mia proposta, voi verrete a stabilire un concetto contrario a quello, che io lodo, e che voi stessi avevate voluto affermare: quello, cioè, di chiamare piuttosto i più esperti; e mentre con una mano equamente concedete, con l'altra sottraete al personale delle Intendenze l'onesto beneficio, che dovea ad esso derivare dal vostro provvedimento. Perchè, ripeto, mentre sostenete che si debbano chiamare al Ministero i provetti funzionari delle Intendenze, imponete poi che passino innanzi ad essi i volontari, che non hanno esperienza pratica, e possono quindi meno giovare all'amministrazione. Prego per tutto ciò l'onorevole ministro e la Commissione di voler accogliere il modesto e ragionevole mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Monti-Guarnieri.

MONTI-GUARNIERI. Mi pare che, secondo la proposta ministeriale, quella tale Commissione dovrebbe giudicare tanto per i concorsi, quanto per la scelta.

E mi pare che, dovendo giudicare sulla scelta, si dovrebbe anche demandare ad essa la compilazione delle note personali degli impiegati. Ma il presidente della Giunta ha detto che questo verrà fatto, ed io non ho altro da aggiungere.

RUBINI, presidente della Giunta generale del bilancio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

BUBINI, presidente della Giunta generale del bilancio. Non è che sarà fatto, ma è fatto.

L'aggiunta da lei desiderata, onorevole Monti-Guarnieri, è già inclusa nell'articolo concordato col Governo. Anche la Commissione ha voluto che la scelta fosse circondata da ogni garanzia; epperò ha stabilito, d'accordo, come dissi, col Governo, che la scelta dovesse farsi solamente in base alle note personali, all'anzianità ed ai titoli di studio. E volendo ancora essere più scrupolosa nelle sue proposte, non ha inteso di lasciare l'esame di questi titoli alla stessa amministrazione, ma ha voluto che fossero esaminati dalle stesse Commissioni, che saranno incaricate degli esami. Dunque vede la Camera che siamo pienamente garantiti sulla sincerità ed imparzialità così dell'esame di concorso, come dei titoli che devono determinare la scelta.

MAJORANA ANGELO, ministro del tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA ANGELO, ministro del tesoro. Su questa parte siamo d'accordo, perchè l'articolo tassativamente dice che la scelta si fa in base alle doti personali, alla anzianità e ai titoli di studio; formula suggeritami dal presidente della Giunta del bilancio e che fui lieto di accettare. E questo è un articolo, che ha valore generale.

Se vi sono osservazioni di carattere speciale, riferibilmente alla applicazione immediata della legge, non sarebbe questa la sede. Il Governo provvederà con la maggiore equità. Prego quindi l'onorevole Mantica di non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Mantica, insiste?

MANTICA. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito l'articolo 3 che rimane così come ne ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 4.

I fondi che si renderanno disponibili per la soppressione dei posti della classe transitoria degli ufficiali d'ordine del Ministero, saranno destinati ad aumentare gradualmente le tre classi degli ufficiali d'ordine fino al limite di 18 posti per la 1ª, di 22 per la 2ª e di 44 per la 3ª.

(È approvato).

Art. 5.

L'ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti d'emissione e sui servizi del tesoro

ha grado parificato a quello di direttore generale ed esercita la sua azione direttiva su tutti i servizi affidati all'Ispettorato generale, compresa la vigilanza sulle opere di risanamento della città di Napoli regolata con regio decreto 8 maggio 1904, numero 180.

Il vice ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del Tesoro ha grado parificato a quello di ispettore generale.

(È approvato).

Art. 6.

Dopo l'attuazione delle tabelle organiche approvate con la presente legge, i posti di ispettore di ultima classe per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro saranno esclusivamente conferiti in seguito ad un esame di concorso scritto ed orale che accerti rigorosamente negli aspiranti una cultura specifica superiore.

Saranno ammessi al concorso tutti i funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro, che all'atto della domanda abbiano otto anni di servizio e stipendio non inferiore a lire 3,500, purchè muniti della patente di ragioniere, rilasciata da un Istituto tecnico governativo o pareggiato, o di un diploma di ragioneria conseguito presso le Regie Università o Istituti universitari, ivi compresi l'Università commerciale Luigi Bocconi in Milano, il Regio Istituto di scienze sociali Cesare Alfieri in Firenze e le Scuole superiori di commercio di Bari, Genova e Venezia.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, di un consigliere della Corte dei conti, dell'ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del Tesoro o, in sua vece, dal vice-ispettore generale, e di due professori di Università. Fungerà da segretario della Commissione un funzionario del Ministero del tesoro, di grado non inferiore a quello di capo sezione.

Le altre norme del concorso verranno stabilite con decreto reale, udito il Consiglio di Stato.

RUBINI, *presidente della Giunta generale del bilancio*. Non deve dire «diploma di ragioneria», ma «diploma di studi superiori».

ABIGNENTE, *relatore*. In questo articolo va per euritmia invertita la seconda parte; perchè è necessario parlar prima del diploma degli Istituti universitari e poi del diploma di ragioniere.

PRESIDENTE. Allora la seconda parte di questo articolo va così modificata: «purchè muniti di un diploma di studi superiori conseguito presso Regie Università o Istituti universitari, ivi compresi l'Università commerciale Luigi Bocconi in Milano, il regio Istituto di scienze sociali Cesare Alfieri in Firenze e le scuole superiori di commercio di Bari, Genova e Venezia o della patente di ragioniere rilasciata da un Istituto tecnico governativo o pareggiato». E poi come è stampato.

ABIGNENTE, *relatore*. Nell'ultima parte poi dove parla di due professori di Università bisogna aggiungere «ordinari o straordinari». Perchè spesso non si trovano i professori ordinari!

PRESIDENTE. Con queste modificazioni pongo a partito l'articolo sesto. Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

Il Governo del Re, contemporaneamente alla presentazione del progetto di legge per l'ordinamento definitivo dell'esercizio ferroviario, e cioè entro l'anno 1906, dovrà presentare un progetto di legge per il riordinamento del servizio e del personale delle regie Avvocature erariali.

(È approvato).

Art. 8.

Agli attuali applicati di 1ª e 2ª classe delle Avvocature erariali che non conseguiranno la promozione col nuovo organico sarà corrisposta la differenza fra il precedente maggiore stipendio e quello fissato dall'organico stesso, mediante un assegno personale valutabile agli effetti della pensione.

(È approvato).

Art. 9.

I fondi attualmente stanziati in bilancio per stipendi e assegni personali agli applicati della classe transitoria istituita nelle Avvocature erariali con la legge 23 giugno 1904, n. 258, saranno, a misura che si renderanno disponibili, destinati ad aumentare gradualmente le tre classi di applicati sino al limite di 10 posti per la 1ª, di 11 per la seconda e di 17 per la terza.

(È approvato).

Art. 10.

Il ruolo organico dei magazzinieri economi delle Intendenze di finanza rimane stabilmente fissato in conformità dell'annessa tabella *D*. Il servizio dell'Economato nelle 26 Intendenze per le quali il nuovo organico non istituisce il posto relativo continuerà ad essere affidato ai funzionari designati dal regio decreto 3 novembre 1894, n. 468, alle condizioni in esso stabilite.

Le nomine ai posti vacanti nella 3^a classe dei magazzinieri-economi avranno luogo, a scelta per merito, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, fra gli ufficiali di scrittura di 4^a e 5^a classe delle Intendenze medesime.

(È approvato).

Art. 11.

Con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per l'attuazione del ruolo organico fissato con la tabella *E*.

La fusione del personale delle Delegazioni del tesoro e di quello di gestione e controllo nel ruolo unico stabilito nella predetta tabella, sarà fatta in base all'anzianità dei rispettivi funzionari.

Fino a quando non sia interamente attuato l'organico del personale d'ordine delle Delegazioni del Tesoro approvato con la legge 23 giugno 1904, n. 258, il relativo capitolo del bilancio viene aumentato di lire 20,000 rimanendo fissato per l'esercizio 1906-907 in lire 1,240,400.

A quest'articolo il Ministero e la Commissione d'accordo, in luogo di dire lire 1,198,000 propongono che si dica lire 1,240,000.

Metto a partito l'articolo 11 così modificato.

(È approvato).

Art. 12.

Il servizio delle Delegazioni del Tesoro all'estero sarà affidato in avvenire a funzionari della carriera amministrativa del Ministero del tesoro, aventi grado non inferiore a quello di capo sezione per i titolari delle Delegazioni ed a quello di segretario per i funzionari subalterni.

Gli attuali funzionari delle Delegazioni all'estero saranno incorporati nel personale amministrativo del Ministero nell'ultima classe dei gradi indicati nella prima parte di questo articolo.

(È approvato).

Art. 13.

Il personale fiduciario alla dipendenza del tesoriere centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato, è soppresso.

Alle attribuzioni di carattere contabile, d'ordine e di basso servizio presso i rispettivi uffici, sarà provveduto con personale del Ministero del tesoro alla dipendenza della Direzione generale che sovrintende al relativo servizio.

(È approvato).

Art. 14.

Nel ruolo organico istituito con la tabella *E* verranno collocati, assumendo il titolo di cassiere o di aiuto cassiere, gli impiegati che alla data della pubblicazione della presente legge disimpegnino effettive funzioni di cassa alla dipendenza del tesoriere centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato e del tesoriere della Zecca.

Ai funzionari appartenenti al ruolo predetto aventi gestioni di denaro o di valori, o investiti di un ufficio di controllo, nell'effettivo esercizio di tali funzioni, spetteranno le indennità fissate dall'annessa tabella *F*.

Tabella F.

Tabella indicante l'ammontare della indennità di funzioni per gli impiegati di gestione e di controllo, compresi nel nuovo ruolo organico.

GRADO	Importo della indennità	
	individuale	complessiva
Controllore capo della Tesoreria centrale	500. »	500 »
Controllore capo dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico.	500. »	500. »
Controllore capo della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato.	300. »	300. »
Tesoriere della regia Zecca.	300. »	300. »
Controllore capo della regia Zecca.	300 »	300. »
Controllore capo dell'officina carte-valori.	500. »	500. »
Controllori (26).	250. »	6,500. »
Cassieri (6)	200. »	1,200. »
Aiuti-cassieri (2)	100. »	200. »
Totale ammontare indennità. . . . L.	»	10,300. »

Metto a partito l'articolo 14 colla tabella annessa.

(È approvato).

All'articolo 15 Commissione e Governo hanno concordato il seguente nuovo testo:

Art. 15.

I commessi fiduciari del tesoriere centrale e del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato e i cottimisti della amministrazione del Tesoro, assunti in servizio non oltre il 25 giugno 1906, i quali non siano stati compresi nella sistemazione ordinata dalle leggi 28 dicembre 1902, n. 533 e 23 giugno 1904, n. 258, ad eccezione di quelli provvisti di pensione vitalizia a carico del bilancio dello Stato, saranno incorporati con la classe transitoria delle Delegazioni del Tesoro, e classificati di seguito al personale già in ruolo.

I commessi fiduciari provvisti di pen-

sione vitalizia saranno conservati nelle attuali funzioni.

L'elenco nominativo dei funzionari indicati nel presente articolo sarà trasmesso alla Corte dei conti.

Pongo a partito l'articolo 15 nel nuovo testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 16.

Agli impiegati indicati nell'articolo 13 ed ai commessi fiduciari, che nella loro qualità sono attualmente provvisti di assegnamenti superiori a quelli stabiliti per i posti cui faranno passaggio, verrà corrisposto, in aggiunta allo stipendio normale, un assegno personale, non calcolabile agli effetti della pensione, equivalente alla differenza fra lo stipendio e gli assegnamenti anzidetti.

A questo articolo va apportata la se-

guente modificazione: dove è detto « nell'articolo 13 » deve dirsi « nell'articolo 14 ».

Pongo a partito quest'articolo 16 così modificato.

(È approvato).

Art. 17.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e in quello dell'entrata per l'esercizio finanziario 1906-907 saranno portate le variazioni stabilite dalla tabella G.

Leggo la tabella G che fa parte integrante di questo articolo.

Tabella G.

Variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e a quello dell'entrata per l'esercizio finanziario 1906-1907.

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

AUMENTI:

Capitolo 44. Personale di ruolo - Ministero L.	463,482. »
Capitolo 45. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma »	28,500. »
Capitolo 57. Personale dell'Ispettorato generale »	7,000. »
Capitolo 61. Personale di ruolo - Avvocature erariali. »	17,298. »
Capitolo 67. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economici delle intendenze . . . »	102,700. »
Capitolo 71-bis. Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e di controllo »	1,240,400. »
Capitolo 71-ter. Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e di controllo - Indennità di residenza in Roma »	30,380. »
Capitolo 71-quater. Assegni diversi a titolo di indennità di carica e di funzioni (a) . . »	15,670. »
Capitolo n. 125. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale »	6,605. »
Totale degli aumenti L.	L. 1,912,035. »

(a) Compresa la somma di lire 5,370 per assegni ed indennità concesse dal regio decreto 19 agosto 1900, n. 322.

DIMINUZIONI:

Capitolo 24. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione L.	450,000. »
Capitolo 46. Personale straordinario - Ministero »	51,877. »
Capitolo 47. Personale straordinario - Ministero - Indennità di residenza in Roma. »	10,000. »
Capitolo 48. Spese d'ufficio del Ministero »	13,060. »
Capitolo 71. Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli, ecc. »	132,220. »
Capitolo 72. Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile di titoli, ecc., ecc. - Indennità di residenza in Roma »	8,880. »
Capitolo 73. Spese d'ufficio della tesoreria centrale dell'agente contabile, ecc., ecc. »	25,055. »
Capitolo 74. Personale fiduciario della tesoreria centrale e dell'agente contabile dei titoli, ecc. »	1,600. »
Capitolo 75. Personale delle delegazioni del tesoro presso la regia tesoreria gestita dalla Banca d'Italia »	931,929.50
Capitolo 76. Personale delle delegazioni del tesoro presso la regia tesoreria, ecc. - Indennità di residenza in Roma »	13,650. »
Capitolo 60. Indennità di missione agli ispettori dell'Ispettorato generale e al personale addetto all'Ispettorato medesimo »	8,000. »
Capitolo 89. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro ecc. . . »	32,355. »
Capitolo 92. Spese per i servizi delle delegazioni all'estero, per l'applicazione dell'affidavit e per telegrammi di borsa »	20,000. »
Capitolo 93. Allestimento dei titoli del debito pubblico	

Da riportarsi . . . L. 1,698,626.50

<i>Riporto</i> L.	1,698,620.50
- Spese per completare e mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli, ecc.	» 16,885. »
Capitolo 94. Indennità di viaggio e soggiorno agli impiegati in missione	» 5,000. »
Capitolo 112. Spese casuali»	» 5,000. »
Capitolo 128. Spese per lavori straordinari dell'Amministrazione del debito pubblico »	» 23,200. »
Capitolo 129. Spese per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per l'esercizio e la manutenzione del forno crematorio, ecc.	» 70,200. »
Totale delle diminuzioni L.	<u>1,818,911.50</u>

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata.

Capitolo 57. Rimborso e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro + L.	<u>125,000. »</u>
--	-------------------

RIASSUNTO.

Variazioni alla spesa: Ministero del Tesoro:

Aumenti	L. 1,912,035. »
Da riportarsi	L. 1,912,035. »

<i>Riporto</i> . . . L.	1,912,035. »
Diminuzioni »	<u>1,818,911.50</u>
Maggiore spesa . . L.	93,123.50
<i>Variazioni all'entrata.</i> Aumento »	125,000.
Minor carico di bilancio L.	<u>31,876.50</u>

NB. — Le variazioni che si propongono col presente specchio sono riferite ai capitoli enumerati nello stato di previsione presentato dal Ministero; esse saranno pertanto coordinate alla nuova tabella dei capitoli stessi, in base al progetto sul quale sarà autorizzato l'esercizio provvisorio.

Pongo a partito quest'articolo 17, coll'annessa tabella.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella tornata pomeridiana di oggi.

La seduta termina alle ore 12.40.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia

Licenziata per la stampa l'11 luglio 1906.

